

*Emanuele Stolfi*

## I «libri disputationum» di Ulpiano e la storiografia sulle opere dei giuristi romani (\* )

1. Le opere della giurisprudenza romana fra paradossi e interessi storiografici – 2. Struttura e stile dell'indagine – 3. I problemi e le risposte: alcuni rilievi critici.

1. Espressione di un genere letterario di limitato successo presso gli stessi *prudentes*<sup>1</sup>, a lungo appena lambite dalla storiografia romanistica (anche laddove essa si è finalmente accostata senza preconcetti alle grandi architetture della giurisprudenza severiana)<sup>2</sup>, e spesso quasi unicamente per porne in dubbio l'autenticità<sup>3</sup>, le *disputationes* di Ulpiano ricevono finalmente un'articolata disamina nella monografia di Andrea Lovato. Il lavoro, ampio e a tratti alquanto suggestivo, colma quindi una lacuna che si era protratta nei nostri studi fino ad oggi<sup>4</sup>, a conferma di quell'apparente paradosso –

---

\*) A proposito di A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano* («Pubblicazioni della facoltà giuridica dell'Università di Bari»), Bari, 2003, p. XVI, 455.

<sup>1</sup>) Solo due – come rileva subito LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, cit., p. XV e 5 s. – sono i lavori di questo tipo di cui ci è conservata memoria: essi furono composti da Ulpiano e Trifonino, verosimilmente nello stesso periodo, ossia nel secondo decennio del III secolo d.C. Sulla vicinanza – per ampiezza, struttura e «tono dello svolgimento del discorso» – dell'opera ulpiana ai libri di *quaestiones*, più ancora che al *liber singularis quaestionum publice tractatarum* (nonostante i punti di contatto riscontrabili, come vedremo, fra questo 'publice tractare' e il 'disputare' in senso proprio) di Cervidio Scevola, si veda P. FREZZA, 'Responsa' e 'Quaestiones'. *Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in «SDHI», XLIII, 1977, p. 223 (= *Scritti*, III, Roma, 2000, p. 371). Torneremo sul punto – ripercorrendo le osservazioni di LOVATO, *Studi*, cit., p. 47 ss. – *infra*, § 3.

<sup>2</sup>) E' noto come questa, e in particolare la vastissima produzione di Ulpiano, abbiano a lungo sofferto di una valutazione fortemente critica da parte della storiografia romanistica, e siano state percepite come fenomeni di decadenza rispetto ai fulgori dell'età adrianeo-antoniniana («vetta» di una «catena montuosa che abbia ... nelle zone laterali solo picchi di minore altezza», secondo l'immagine di A. MANTELLO, *Per una storia della giurisprudenza romana. Il problema dei Miscelliones*, Milano, 1985, p. 222), se non addirittura come mera esperienza di sistemazione e trasmissione dei risultati cui era approdata la scienza giuridica dei secoli precedenti. Per un quadro degli studi in cui, più di recente, affiora – soprattutto per quanto concerne Ulpiano – una opportuna inversione di tendenza, si veda E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I. *Trasmissione e fonti*, Napoli, 2002, in particolare p. 25 s. nt. 39; circa la proficua attenzione che, nell'ultimo decennio, è stata prestata anche alla produzione giuspubblicistica di Ulpiano (e in particolare ai *libri de officio proconsulis*, che pur non si è inteso ripercorrere in modo sistematico e capillare, per privilegiarne piuttosto certi snodi fondamentali e certe impostazioni che meritava proiettare sullo sfondo delle prospettive politologiche e della nozione di impero elaborate in età severiana), per tutti, D. MANTOVANI, *Il «bonus praeses» secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del «de officio proconsulis» di Ulpiano*, in «BIDR.», XCVI-XCVII, 1993-1994, p. 203 ss., e V. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, I, Napoli, 2000, *passim*. Per ulteriore bibliografia, cfr. lo stesso LOVATO, *Studi*, cit., p. 386 nt. 231; non sarei però del tutto persuaso (come appare invece LOVATO, *Studi*, cit., p. 174 s.) che a dividere Pernice e Schulz a proposito dei *libri ad edictum* ulpiane fosse molto più che un mutamento di critica testuale, e che già il secondo tendesse a valorizzare la statura intellettuale di Ulpiano, e a suggerire le direttive di lavoro che più avrebbero consentito di apprezzarne l'originalità della produzione.

<sup>3</sup>) Secondo una tendenza che – secondo LOVATO, *Studi*, cit., p. 16 ss. – potrebbe trovare una prima, implicita attestazione già col Poliziano (laddove questi, nell'elencare le opere di Ulpiano, taceva delle *disputationes*), e che avrebbe poi ricevuto una formulazione più esplicita, ma alquanto discutibile, nelle pagine di Beseler e Schulz.

<sup>4</sup>) Nel senso che, a quanto mi consta, questo lavoro del giurista di Tiro non è mai stato oggetto di una specifi-

che in realtà le peculiarità di una bimillennaria tradizione e secoli di «Aktualisierung» valgono agevolmente a spiegare<sup>5</sup> – per cui le opere dei giuristi romani costituiscono al contempo, per i frammenti che ne sono stati tratti, la fonte privilegiata dei romanisti, ma anche, assunte nelle specifiche individualità letterarie e nel complesso delle testimonianze ad esse riconducibili, uno dei temi meno frequentemente affrontati *ex professo*.

Certo negli ultimi decenni le cose, anche in questa prospettiva, sono sensibilmente mutate, e non mancano, accanto a monografie e saggi dedicati alla ricostruzione di una personalità scientifica<sup>6</sup> o a intere stagioni del pensiero giuridico romano, studi che si concentrano su un'opera di un giurista antico, o addirittura su una sezione di essa<sup>7</sup>. Al centro di simili indagini, pur con tutte le differenze che fra di esse riscontreremo, è così l'intento di cogliere le peculiarità tanto di quel lavoro (anche in relazione ai tempi in cui fu composto, al genere letterario in cui si iscrive, all'uso che ne fecero i posteri) quanto del giurista che ne fu autore – e in questo caso è estremamente proficuo

---

ca monografia, o comunque di uno studio ad esso esclusivamente dedicato. Rilievi importanti, ma pur sempre in una prospettiva più ampia, di cui l'opera ulpiana costituisce essenzialmente un luogo di riscontri, sono anche nel recente contributo di G. NEGRI, *Appunti sulle antologie casistiche nella letteratura giuridica dell'età dei Severi. I libri disputationum di Ulpiano*, in «Cunabula iuris. Studi G. Brogginì», Milano, 2002, p. 263 ss.

<sup>5</sup>) Non è qui il caso di soffermarsi su questo punto, ma è chiaro che finché il diritto romano si è presentato come diritto vigente, a focalizzare l'attenzione dei suoi cultori non poteva essere che lo studio degli istituti (con tutte le ripercussioni sul piano dell'astrazione e della pulsione sistematica che ciò comporta, giusta la configurazione dell'«istituto» – come scriveva R. ORESTANO, *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna, 1981, p. 118 – come «entità astratta di norme collegate e organizzate in 'sistema'»), e che, ancora dopo le prime codificazioni, ad esso si è a lungo continuato a guardare, soprattutto in Italia, in una connessione pressoché inestricabile col diritto vigente (in particolare, civile) e le esigenze dogmatiche che questo sollecitava. Evidente come, entro simili prospettive, alla ricostruzione delle opere da cui attinsero i giustinianeî fosse riservato uno spazio non sempre marginale (basti pensare ai *Culti*, e poi alle immani ricostruzioni di Lenel), ma comunque defilato, e sempre legato più alla storia (ed edizione) delle fonti che alla ricostruzione delle materie su cui vertevano gli antichi libri dei *prudentes*. Per un quadro di queste e analoghe problematiche, per tutti, V. ARANGIO-RUIZ, *Gli studi di storia del diritto romano*, in «Cinquant'anni di vita intellettuale italiana 1896-1946. Scritti in onore di B. Croce» (cur. C. ANTONI, R. MATTIOLI), Napoli, 1950, p. 335 ss.; M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in «BIDR.», LXXX, 1977, p. 195 ss.; M. BRETONI, *Il diritto romano*, in M. BRETONI, M. TALAMANCA, *Il diritto in Grecia e a Roma*, Roma-Bari, 1981, p. 93 ss.; F. WIEACKER, *I giuristi romani nella storiografia degli ultimi trent'anni*, in *La giurisprudenza romana nella storiografia contemporanea*, Bari, 1982, p. 35 ss.; M. TALAMANCA, *Diritto romano*, in «Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia. Messina-Taormina 3-8 novembre 1981», Milano, 1982, p. 675 ss.; ID., *Un secolo di «Bullettino»*, in «BIDR.», XCI, 1988, p. IX ss.; A. SCHIAVONE, *Il pensiero giuridico*, in «Storia di Roma» (dir. A. SCHIAVONE), IV («Caratteri e morfologie»), Torino, 1988, p. 887 ss. (= *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1994, p. 276 ss.); ID., *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in (ID. cur.), «Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla repubblica», Roma-Bari, 1990, p. 275 ss.; M. TALAMANCA, *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in «Index», XXIII, 1995, p. 159 ss.; G. CRIFÒ, *Materiali di storiografia romanistica*, Torino, 1998, *passim* e in particolare p. 159 ss. e 337 ss.; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, p. 39 ss.; A. SOMMA, «Roma madre delle leggi». *L'uso politico del diritto romano*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXII.1, 2002, p. 154 ss. Per alcuni rilievi circa il difforme approccio ai temi di storia del pensiero giuridico romano che, anche negli ultimi decenni, è dato riscontrare in Germania, di recente, A. SCHIAVONE, «Nota di lettura» a D. NÖRR, *Pomponio o «della intelligenza storica dei giuristi romani»* (trad. it. – da *Pomponius oder «Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen»*, in in «ANRW.», II.15, Berlin-New York 1976, p. 497 ss. – a cura di M.A. FINO ed E. STOLFI), in «RDR.», II, 2002, p. 167 s.

<sup>6</sup>) Secondo una tradizione che, almeno in Italia, annovera precedenti illustri già fra Ottocento e Novecento: penso in particolare alle ricerche (su cui, di recente, D. MANTOVANI, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, in «Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fece, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo (Pavia, 17-18 ottobre 2002)» – cur. D. MANTOVANI –, Milano, 2003, p. 129 ss.) di Contardo Ferrini attorno a giuristi quali Atilicino, Cascellio, Ottaviano, Fabio Mela, Plauzio, Tuberone, Pedio, Viviano e Fulcinio Prisco (ora tutte in *Opere*, II, Milano, 1929). Ma di Ferrini ricordiamo anche studi dedicati espressamente ad alcune opere giurisprudenziali, come *I libri ad Plantium di Paolo* (ora in *Opere*, II, cit., p. 205 ss.), *I libri di Paolo ad Neratium* (ora *ivi*, p. 229 ss.), *I commentarii di Ulpiano e di Paolo «ad legem Iuliam et Papianam»* (ora *ivi*, p. 237 ss.), *I commentarii di Terenzio Clemente e di Gaio «ad legem Iuliam et Papianam»* (ora *ivi*, p. 251 ss.), *Intorno ai Digesti di Alfeno Varo* (ora *ivi*, p. 169 ss.), *Intorno alle Istituzioni di Marciano* (ora *ivi*, p. 285 ss.), *Sulla palinogenesi delle Istituzioni di Marciano* (ora *ivi*, p. 277 ss.). Per una ricognizione circa gli sviluppi più recenti di simili interessi storiografici, e i libri, non solo italiani, che sono stati dedicati ad opere di giuristi romani, si veda *infra*, § 2 nt. 23.

<sup>7</sup>) E' il caso, ad esempio, di E. DOVERE, *'De iure'. Studi sul titolo I delle Epitomi di Ermogeniano*, Torino, 2001, p. 77 ss., per una cui «lettura» si veda E. STOLFI, *Pensiero «epiclassico» e problemi di metodo*, in «Labeo», XLVIII, 2002, p. 417 ss.

che, laddove possibile, lo sguardo si dilati alla restante produzione.

Ci troviamo quindi – o almeno dovremmo trovarci – ben lontani dalle pesanti ipoteche implicate dalla «juristische Kunstgeschichte» schulziana<sup>8</sup>. L'attenzione alla produzione letteraria a tutt'altro dovrebbe mirare che a spegnere le singole voci nella corralità del lavoro giurisprudenziale romano, e ad anteporre i tratti comuni e persistenti dei *genera scribendi* alle specifiche caratteristiche e alle discontinuità fra l'elaborazione di un giurista e di un altro. Ma è pur vero, come accennato, che queste indagini sulle opere dei *prudentes* costituiscono, anche in seno alla romanistica degli ultimi due secoli<sup>9</sup>, un genere letterario recente, e come tale ancora alla ricerca di una sua piena identità, di un maturo punto di equilibrio fra le varie competenze richieste da simili studi, le metodologie con cui essi possono essere condotti e gli obiettivi cui consentono di giungere.

Certo talvolta sono le stesse, oggettive peculiarità dell'opera che determinano lo stile e la fisionomia della sua ricognizione: paradigmatico è il caso dell'*enchriridion* pomponiano – unico esempio di riflessione di un giurista romano sulla propria esperienza giuridica e sulla storia del proprio sapere, e perciò luogo di trasparenza di ideologie altrove opacizzate dal tecnicismo giusprivatistico –, e delle pagine che ad esso dedicò Mario Bretone<sup>10</sup>. In altre occasioni, invece, a segnare il taglio della ricostruzione possono concorrere alcune caratteristiche dell'opera studiata<sup>11</sup>, ma intervengono soprat-

<sup>8</sup>) Riconducibile – secondo M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup>, rist. Napoli, 1984, p. 337 – a quel primo «postulato» della *History* di Schulz costituito dal «rifiuto dell'approccio biografico».

<sup>9</sup>) Mi riferisco soprattutto a quest'ultima fase della nostra disciplina poiché è in essa che, entrati in vigore i codici, si sarebbe dovuto guardare al diritto romano come a un «diritto morto» (nel senso di V. SCIALOJA, *Sul metodo dell'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane*, in «AG.», XXVI, 1881, p. 486 ss.), oggetto di uno studio compiutamente storico. Il che peraltro non equivale affatto a rintracciare nelle codificazioni quel drastico, assoluto fenomeno di cesura cui pensava R. BONINI, *Giustiniano nella storia: il mito e la critica nel settecento illuminista*, Torino, 1991, p. 57 ss., in particolare p. 58 (il quale teorizzava addirittura che dopo di esse si sarebbe aperta una «nuova età giuridica, che potremmo ormai chiamare postromanistica»: *contra*, per tutti, F. GALLO, *Synallagma e conventio nel contratto*, I. *Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne*, Torino, 1992, p. 5 ss.), e neppure che le indagini sulle fonti romane anteriori alla storiografia ottocentesca non siano tuttoggi consultabili con profitto (giusta la dissoluzione di quel pregiudizio che poneva in luce MANTELLO, *Per una storia della giurisprudenza romana*, cit., in particolare p. 4). Una particolare attenzione, in questo senso, dovrebbe anzi essere prestata all'interesse che già i Culti manifestarono, a più riprese, per la ricostruzione di opere giurisprudenziali antiche, ripercorrendo in modo analitico e (quasi sempre) completo le problematiche giuridiche che in esse – più che nei rispettivi titoli del Digesto – erano dibattute (penso soprattutto a certi studi di Jacques Cujas, come *In Julii Pauli receptarum Sententiarum ad filium libros V interpretationes* [che consulto in J. CUJACIUS, *Opera omnia*, I, Neapoli, 1722, c. 353 ss.], *Commentaria accuratissima in libros quaestionum Summi inter Veteres Jurisconsulti Aemilij Papiniani* e i *Commentaria ai libri responsorum e definitionum* dello stesso autore [tutti in *Opera omnia*, cit., IV, rispettivamente c. 1 ss., 829 ss., 1421 ss.], i *Commentarii seu recitationes solemnes ai libri ad edictum* di Paolo, le *Recitationes solemnes ai libri quaestionum* del medesimo giurista e ai *libri differentiarum* di Modestino [tutti in *Opera omnia*, cit., V, rispettivamente c. 1 ss., 875 ss., 1153 ss.], le *Recitationes solemnes ai libri digestorum* di Giuliano, ai *libri ex Minicio* e *ad Urseium Ferozem* dello stesso autore, ai *libri responsorum* di Paolo, ai *libri responsorum* di Nerazio, al *liber singularis responsorum* di Marcello, ai *libri responsorum* di Ulpiano e a quelli di Modestino e di Cervidio Scevola [tutti in *Opera omnia*, cit., VI, rispettivamente c. 1 ss., 455 ss., 475 ss., 507 ss., 601 ss., 609 ss., 623 ss., 637 ss., 693 ss.]; su alcuni aspetti del lavoro di Cujas attorno agli scritti dei giureconsulti romani si veda, per tutti, V. PIANO MORTARI, *Cinquecento giuridico francese. Lineamenti generali*, Napoli, 1990, in particolare p. 360 s.).

<sup>10</sup>) Si tratta di lavori assai noti (*L'enchriridion di Pomponio*, in «Labeo», XI, 1965, p. 1 ss. [ma si veda anche *Linee dell'Enchriridion di Pomponio*, Bari, 1965, rist. Torino, 1974]; *La fondazione del ius civile nel manuale pomponiano*, in «La critica del testo. Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto. Venezia, 18-22.9.1967», I, Firenze, 1971, p. 103 ss.; *Pomponio lettore di Cicerone*, in «Labeo», XVI, 1970, 177 ss.), in gran parte confluiti in *Tecniche e ideologie*, cit., p. 211 ss., e che hanno esercitato una considerevole suggestione sugli studi (soprattutto) italiani di storia del pensiero giuridico romano. Di recente, si sofferma sul punto SCHIAVONE, «Nota di lettura», cit., p. 168, che pone in luce la «totale esclusività» dello sguardo che Bretone posava sull'*enchriridion*: esclusività, aggiungerei, anche rispetto alla restante produzione di Pomponio, secondo un atteggiamento che a lungo sarebbe rimasto in contrasto, se è vero che quasi sempre si è continuato a guardare alle altre opere di quel giurista attraverso il filtro, per così dire, del disegno ideologico sotteso al manuale, e sostanzialmente isolato è rimasto il lavoro – pionieristico ma non sempre felice – di Di Marzo sui *libri ad Quintum Mucium* (ho cercato di chiarire la mia posizione al riguardo in *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in «SDHI.», LXIII, 1997, p. 1 s. nt. 1, e in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., in particolare p. XIII e 275 ss.).

<sup>11</sup>) Pensiamo solo alla sua conoscibilità diretta, tramite i frammenti della silloge giustiniana (o di altra raccolta

tutto le scelte e gli interessi dell'interprete. La sua predilezione potrà cadere sulla ricomposizione palinogenetica (magari facendo ordine, come accade per i commentari a precedenti libri giurisprudenziali, nella stratigrafia di scritture che danno vita all'opera)<sup>12</sup> e i problemi di trasmissione testuale, sulla collocazione dell'opera nel dibattito giurisprudenziale antico, sulla sua contestualizzazione in una più ampia temperie culturale, sull'analitica rassegna delle varie dottrine<sup>13</sup>, sulle ricorrenze metodologiche – stili di citazione, presentazione e indagine dei casi, *rationes decidendi*, tecniche argomentative, apparati definitorii, astrazione e formulazione di *regulae* – che si delineano e che, se del caso, sono da confrontare con quelle che emergono in altri lavori dello stesso genere letterario o del medesimo autore.

L'impostazione dell'indagine, in altre parole, è tutt'altro che scontata, e nient'affatto consolidata anche l'impianto espositivo. Come al solito, le risposte delle fonti prendono corpo e variano in ragione delle domande che lo storico pone loro<sup>14</sup>, e della gerarchia da lui tracciata fra i problemi e gli interessi che in astratto possono collegarsi a un fenomeno del passato. Uno studio che approfondisca tutti gli aspetti di uno scritto giurisprudenziale non è forse realizzabile, e anche laddove l'acribia analitica prevalga sulla selezione di testi e di temi, si rischierebbe probabilmente di dar vita a un'esposizione dispersiva, in cui i tratti dell'opera maggiormente da valorizzare non sempre riescono a spiccare nettamente, e il dilatarsi di indagini su punti specifici può compromettere la percezione unitaria di alcuni caratteri di fondo<sup>15</sup>.

Ovviamente, lo statuto – testuale e teorico – delle elaborazioni dei *prudentes* su cui siamo chiamati a lavorare, non contribuisce affatto a risolvere simili problemi. Direi anzi che li acuisce, giacché

---

tardoantica), oppure solo mediata, attraverso richiami posteriori (è il caso, come noto, di quasi tutti i commentari all'editto anteriori all'età dei Severi, come anche di tutti i *libri iuris civilis* in senso stretto); a possibili difformità rispetto alle altre opere del genere letterario in cui si colloca; alla ricca presenza di citazioni da giuristi e/o da costituzioni imperiali; a uno statuto testuale che, in ragione o di una problematica trasmissione (basti pensare ai *digesta* di Alfeno, ai *posteriores* di Labeone epitomati da Giavoleno o ai *phitana* dello stesso autore epitomati da Paolo) o di una interna coesistenza di più strati di scrittura (è il caso soprattutto dei commentari a Quinto Mucio e a Sabino), necessita di un'apposita disamina; a particolarità metodologiche o stilistiche; alla frequente attestazione di strumenti logici o argomentativi altrove irreperibili, e così via.

<sup>12</sup> Ho in mente soprattutto l'impegno di archeologia testuale profuso attorno ai commentari a Sabino (in particolare, da F. SCHULZ, *Sabinus-fragmente in Ulpian Sabinus-Commentar*, Halle, 1906, e R. ASTOLFI, *I libri tres iuris civilis di Sabino*<sup>2</sup>, Padova, 2001) e a quello di Pomponio a Quinto Mucio (da parte di S. DI MARZO, *Saggi critici sui libri di Pomponio «ad Q. Mucium»*, I-II, Palermo, 1899-1900, ora in «Labeo», VII, 1961, p. 218 ss., 352 ss.), ma anche ai lavori dedicati da Giavoleno – quale che sia il genere letterario cui si vogliono ricondurre – ai *libri iuris civilis* di Cassio (su cui U. MANTHE, *Die Libri ex Cassio des Iavolenus Priscus*, Berlin, 1982, in particolare p. 38 ss., rispetto al quale è molto più di una recensione l'indagine di F. BONA, *I «libri iuris civilis» di Cassio e i «libri ex Cassio» di Giavoleno*, in «SDHI.», L, 1984, p. 401 ss.) e ai *libri posteriores* di Labeone (su cui C. KOHLHAAS, *Die Überlieferung der libri posteriores des Antistius Labeo*, Pfaffenweiler, 1986, e D. MANTOVANI, *Sull'origine dei «Libri posteriores» di Labeone*, in «Labeo», XXXIV, 1988, p. 271 ss.). Da ricordare sono inoltre gli studi, monografici e non, relativi al genere letterario delle «*notae*», e ai delicati problemi che suscita, a tacer d'altro, la distinzione fra apporti dell'«annotatore» e scrittura dell'«annotato» (si vedano in proposito, per tutti, J. RASTÄTTER, *Marcelli notae ad Iuliani digesta*, Freiburg, 1980, e M. SIXTO, *Las Anotaciones de Trifonino a C. Escévola*, I-II, Santiago de Compostela, 1989-1991; ma anche G. SCIASCIA, *Le annotazioni ai digesta-responsa di Q. Cerridio Scevola*, in «AUCA.», XVI, 1942-44, p. 87 ss., e B. SANTALUCIA, *Le note pauline ed ulpiane alle «quaestiones» ed ai «responsa» di Papiniano*, in «BIDR.», LXVIII, 1965, p. 49 ss.), come anche – laddove ancora se ne condivida il presupposto di un'assoluta mancanza di originalità dell'opera ermogeniana, mero sunto di precedenti dottrine (secondo una lettura d'insieme, peraltro, fortemente relativizzata da DOVERE, *De iure. Studi sul titolo I delle Epitomi di Ermogeniano*, cit., p. 1 ss.) – una ricerca come quella di D. LIEBS, *Hermogenians iuris epitome. Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians*, Göttingen, 1964, in particolare p. 39 ss.

<sup>13</sup> Che, come vedremo, possono essere ripercorse secondo l'ordine leneliano, oppure secondo aggregazioni tematiche con quello non pienamente coincidenti.

<sup>14</sup> Per qualche riflessione in tal senso, fra gli altri, M. BLOCH, *Apologie pour l'histoire ou métier d'historien*, Paris, 1949, trad. it. – *Apologia della storia o Mestiere di storico* –, Torino, 1969, p. 69 s., G. DUBY, *Dialogues*, Paris, 1980, trad. it. – *Il sogno della storia* –, Milano, 1986, p. 41 ss., nonché, in una prospettiva più vicina alla nostra, M. BRETONE, *Storia del diritto romano*<sup>8</sup>, Roma-Bari, 1993, p. 12 ss.

<sup>15</sup> Sono rischi da cui – lo confesso – non sono affatto sicuro di aver tenuto sempre al riparo le mie ricerche attorno al commentario all'editto di Pomponio (si veda STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., e *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II. *Contesti e pensiero*, Milano, 2002).

il lavorare su frammenti – frammenti di un discorso più ampio e continuo, che la scelta dei giustiziani ha disgregato e interrotto, ma anche trascrizioni fedeli di uno stile di pensiero che frantumava la costruzione giuridica nell'esame del caso, e di rado, e faticosamente, ne componeva le risultanze in linee teoriche di più vasto respiro<sup>16</sup> – rende ancor più sfuggente il punto di equilibrio fra il dettaglio dello scavo esegetico e la restituzione dei caratteri d'insieme. Al di là delle opzioni metodiche in certa misura imposte dalla tradizione di studi in cui ci muoviamo (giacché la romanistica è, fra le discipline storico-giuridiche, da sempre la più attenta all'analisi del singolo testo)<sup>17</sup>, mi sembra quindi che studiare, ad esempio, una raccolta di responsi elaborati nel II o III secolo d.C. comporti, oggettivamente, problemi metodologici diversi rispetto all'analisi di un'opera dell'età del Commento, o dei Culti, o del XVII secolo. Problemi a cui non credo sia possibile fornire una risposta univoca, magari all'insegna di un monismo storiografico che legittimi la produzione in serie di libri sugli scritti dei *prudentes*<sup>18</sup>, poiché questi ultimi richiederanno via via un approccio diverso, e altrettanto legittimo, se condotte con onestà intellettuale, potranno esserne le impostazioni di studio.

Ma problemi al centro dei quali mi sembra sia sempre, in definitiva, il rapporto fra l'approfondimento dei profili tecnici di una sparsa messe di testi (coi segmenti di storia della storiografia afferenti a ciascuno di essi), e l'individuazione di linee più ampie – peculiari visioni di istituti, elaborazione di nuovi strumenti concettuali, persistenti tratti metodici, opzioni di politica del diritto o motivi culturali più vasti che incidono nelle varie dottrine e che con esse interagiscono – che attraversino una serie significativa di quelle testimonianze, e consentano di collocare l'opera nella pienezza del suo tempo.

2. Nel libro di Lovato non compare – come è del resto anche legittimo – alcun riferimento a questi o analoghi temi di metodo e di storia della storiografia. Tuttavia, fin dalla «Prefazione»<sup>19</sup>, si pone in luce come la ricerca non miri a fornire una mappa esaustiva dell'intero lavoro ulpiano tramandato nei frammenti delle *disputationes*, ma a «porre in rilievo alcuni punti ritenuti significativi a costo di sacrificarne altri»<sup>20</sup>.

Da qui una selezione testuale che l'autore tende a presentare con toni lievi<sup>21</sup>, ma che si rivela, nel concreto dell'indagine, decisamente (forse anche troppo) drastica<sup>22</sup>. E da qui anche un'opzione

<sup>16</sup> Mi sono soffermato su quest'autentica «logica del frammento» che domina le testimonianze giurisprudenziali romane in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., p. 261 ss., ove bibliografia.

<sup>17</sup> O almeno dovrebbe continuare a esserlo, pur nella consapevolezza che è anche questa una strada che non può praticarsi fino all'eccesso, così da concentrare lo sguardo sul particolare testuale e valorizzare sempre meno i tratti salienti dell'esperienza giuridica romana: un pericolo da cui non sempre sono andate immuni le generazioni che ci hanno preceduto, ma che oggi rischia davvero di confinarci alla periferia degli studi di diritto.

<sup>18</sup> Sul tipo, mutato quel che è da mutare, di quella «larga produzione in serie» legittimata – secondo ARANGIO-RUIZ, *Gli studi di storia del diritto romano*, cit., p. 376 – dall'esasperazione del metodo interpolazionistico.

<sup>19</sup> Si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. XVI.

<sup>20</sup> Così LOVATO, *loc. cit.*

<sup>21</sup> Rilevando che anche se assai diseguale è il livello dell'attenzione dedicata a ciascuno» dei frammenti provenienti dai *libri disputationum*, comunque «tutti (o quasi) ... sono stati presi in considerazione nel corso del lavoro»: così LOVATO, *loc. cit.* Si veda peraltro *infra*, nt. seguente.

<sup>22</sup> Secondo i miei riscontri, dei 144 frammenti di cui si compone la palingenesi leneliana dell'opera in esame (si veda O. LENEL, *Palingnesia iuris civilis*, I, Leipzig, 1889, rist. Graz, 1960, c. 387 ss.), ben 87 non ricevono nella monografia di Lovato una puntuale disamina a livello di contenuti giuridici e di dottrine in essi conservate, per essere o affatto ignorati (come nel caso di D. 50.2.2.7 e D. 48.4.2) o, più spesso, richiamati solo per ragioni estrinseche, come un confronto testuale che appena lambisca la sostanza dei problemi tecnici o, ancor più di frequente, per mere ricorrenze di termini o sintagmi (si vedano, in queste ultime due prospettive, D. 27.3.15, D. 5.1.64, D. 1.7.24, D. 5.2.25, D. 5.1.14, D. 12.4.5.pr.-4, D. 14.5.6, D. 15.3.15, D. 50.17.58, D. 19.5.21, D. 23.2.56, D. 48.18.4, D. 23.3.43.pr.-2, D. 24.3.21, D. 14.5.3, D. 39.5.12, D. 13.7.26, D. 44.2.23, D. 48.5.27, D. 20.4.5, D. 20.4.7, D. 40.9.4, D. 49.14.28, D. 26.10.5, D. 27.8.2, D. 27.8.4, D. 50.17.59, D. 44.3.5, D. 47.2.56, D. 38.2.19, D. 28.1.23, D. 28.4.2, D. 28.3.4, D. 29.7.1, D. 29.1.19, D. 32.5.8, D. 28.6.24, D. 49.17.9, D. 40.2.3, D. 29.4.20, D. 30.7.4, D. 48.10.3, D. 33.4.2, D. 34.4.9, D. 35.1.19, D. 7.4.16, D. 40.5.45.1-2, D. 1.5.16, D. 35.2.35, D. 22.3.18.pr.-1, D. 3.5.43, D. 22.3.18.2, D. 41.8.1, D. 42.8.14, D. 22.3.19, D. 44.7.14, D. 45.1.52, D. 46.1.10, D. 46.7.13.pr., D. 3.3.44, D. 46.7.13.1, D. 46.7.18, D. 20.4.8, D. 42.1.58, D. 21.1.49, D. 35.2.82, D. 37.11.6, D. 28.5.36, D. 28.7.10, D. 30.7.8, D. 33.2.9, D. 40.4.14, D. 48.9.8, D. 5.2.26, D.

precisa, che percorre l'intera monografia e ne informa l'impianto e lo stile espositivo. Lovato infatti abbandona lo schema più diffuso nei libri su opere giurisprudenziali romane, che vede scissi l'esame dei caratteri esterni dell'opera (datazione, struttura, collocazione nel genere letterario e nella produzione dell'autore, stile di composizione, modalità di trasmissione) e delle problematiche tecniche interne a ciascun passo, o a catene di frammenti (a loro volta ricomposte secondo le diverse aggregazioni per cui inclina ciascuno studioso)<sup>23</sup>.

48.10.4, D. 48.16.7, D. 49.16.8, D. 5.1.72, D. 49.1.10, D. 39.4.14, D. 48.21.1, D. 49.14.29.pr., D. 49.14.29.1-2, D. 50.8.1 e D. 50.17.60). Sulle perplessità che personalmente nutro su preselezioni testuali tanto rigorose, che affidano al contenuto di pochi passi (ritenuti più) rilevanti la ricostruzione dei temi di fondo di una opera o di un'intera personalità scientifica, mi sono già espresso (in riferimento al libro di Doveire su Ermogeniano, e quindi con riguardo a una situazione in un certo senso meno esasperata, giacché lo studio mirava espressamente a ricostruire, come accennato, solo l'esordio dei *libri iuris epitomarum*), in *Pensiero «epiclassico» e problemi di metodo*, cit., in particolare p. 419 s.

<sup>23</sup>) Nella prassi più diffusa alla parte iniziale di cui si è detto viene fatta seguire una sezione dedicata alla ricostruzione delle dottrine: talora ciò è realizzato seguendo l'ordine in cui tali dottrine si presentano nella palinogenesi leneliana (è il caso di A. DELL'ORO, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960 [soprattutto per quanto concerne le due opere più importanti da lui esaminate, ossia il *de officio consulis* e il *de officio proconsulis* di Ulpiano: *op. cit.*, p. 31 ss., 117 ss.], di B. SANTALUCIA, *I «libri opinionum» di Ulpiano*, I-II, Milano, 1971 [in particolare del II volume, laddove il primo era interamente dedicato alla problematica della genuinità dei *libri opinionum* attribuiti a Ulpiano, alla natura e agli scopi di un'opera siffatta, alla sua epoca di composizione, allo stile e alla lingua], di W. FORMIGONI, *ΠΙΘΑΝΩΝ a Paulo epitomarum libri VIII. Sulla funzione critica del commento del giurista Iulius Paulus*, Milano, 1996 [capitoli III-V, che si presentano come plasmati attorno ad alcune ricorrenze metodologiche e alle tecniche di approccio di Paolo rispetto al testo labeoniano, ma dispongono poi l'esame dei frammenti, pur con qualche eccezione, nell'ordine palinogenetico], e in certa misura anche di A. TORRENT, *Sabius Iulianus liber singularis de ambiguitatibus*, Salamanca, 1971, in particolare p. 43 ss. [che peraltro sulla genuinità dell'opera si sofferma solo in chiusura della trattazione, e il cui impianto è comunque ai nostri fini meno significativo in ragione dell'esiguità dei frammenti, appena tre, provenienti dal *liber singularis* giuliano], di C. RUSSO RUGGERI, *Viviano giurista minore?*, Milano, 1997, in particolare p. 62 ss. [pur con qualche lieve modifica della sequenza dei passi, e soprattutto entro un quadro costruttivo incentrato sulla convinzione che Viviano fosse autore di un'opera soltanto, e che questa fosse costituita da *libri digestorum* anziché da un commentario all'editto: ipotesi, entrambe, su cui ho espresso forti perplessità in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., in particolare p. 493 e nt. 119], di SIXTO, *Las adnotaciones de Trifonino*, I-II, cit. [in riferimento, rispetto alla palinogenesi leneliana, ai *digesta* di Scevola e non alle *notae* di Trifonino, non censite nella produzione di quest'ultimo; e pur con qualche variazione di sequenza in *op. cit.*, II, cit., p. 35 ss.], e di C. ZÜLCH, *Der liber singularis responsorum des Ulpianus Marcellus*, Berlin, 2001 [che tuttavia si sofferma su «Authentizität und Werkcharakter» solo nella terza e ultima parte del libro], mentre la sequenza palinogenetica è solo parzialmente seguita da MANTHE, *Die libri ex Cassio*, cit., in particolare p. 259 ss., ed è corretta con l'avvicinamento di alcuni passi, in ragione della comunanza della materia cui si riferiscono, in lavori come quello di R. BONINI, *I «libri de cognitionibus» di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della «cognitio extra ordinem»*, Milano, 1964 [con riferimento ai vari *genera cognitionum*, e con l'ulteriore particolarità di una trattazione delle fonti, soprattutto imperiali, richiamate da Callistrato, posta nell'ultimo capitolo della monografia], S. PULIATTI, *Il «de iure fisci» di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano, 1992 [per quanto attiene ai capitoli III-V], dello stesso B. SANTALUCIA, *L'opera di Gaio «ad edictum praetoris urbani»*, Milano, 1975, e di T. MASIELLO, *I libri excusationum di Erennio Modestino*, Napoli, 1983 [in particolare per ciò che concerne il capitolo IV]; mentre addirittura l'ordine era esclusivamente tematico – e pedissequamente ricalcato su quello della manualistica del diritto civile contemporaneo, senza praticamente rapporti con la palinogenesi alfeniana, sia in riferimento all'epitome anonima che a quella paolina [cfr. LENEL, *Palinogenesi*, I, cit., c. 38 ss.] – in L. DE SARLO, *Alfeno Varo e i suoi Digesta*, Milano, 1940). In altri casi le testimonianze – spesso oggetto anche di una forte selezione, nel senso che non tutte risultano oggetto di puntuali esegesi – vengono accostate in considerazione dei comuni tratti metodologici che vi si delineano, a prescindere dalla materia cui ineriscono (mi sembra questo il taglio prevalente – al di là di studi, dei quali è eloquente già il titolo, come quelli di E. BUND, *Untersuchungen zur Methode Julians*, Köln-Graz, 1965, e di J.D. HARKE, *Argumenta Inventiana. Entscheidungsbegründungen eines hochklassischen Juristen*, Berlin, 1999, per noi rilevanti in quanto allo stile di lavoro dei due scolari guardano soprattutto per come espresso nei rispettivi *libri digestorum* – in lavori quali quelli di C. KRAMPE, *Proculi Epistulae. Eine frühklassische Juristenschrift*, Karlsruhe, 1970, in particolare p. 28 ss., 47 ss. [ove è peraltro prevalente l'attrazione dei vari passi in ragione della materia cui attengono], 61 ss., R. GREINER, *Opera Neratii. Drei Textgeschichten*, Karlsruhe, 1973, in particolare p. 9 ss. [in riferimento ai *libri membranarum*], B. ECKARDT, *Iavoleni epistulae*, Berlin, 1978, KOHLHAAS, *Die Überlieferung der libri posteriores des Antistius Labeo*, cit., in particolare p. 171 ss. (in genere attratta dai problemi di formazione e trasmissione testuale dei vari passi ancor più che delle tecniche di lavoro giuridico di Labeone e Giavoleno), J. SCHMIDT-OTT, *Pauli Quaestiones. Eigenart und Textgeschichte einer spätklassischen Juristenschrift*, Berlin, 1993, e H.-J. ROTH, *Alfeni Digesta. Eine spätrepublikanische Juristenschrift*, Berlin, 1999). Peraltro, come accennato, queste sono scelte diffuse, ma tutt'altro che incontrastate, nella letteratura sulle opere dei *prudentes*: si pensi solo all'esame delle *istituzioni* gaiane, che oggettivamente dovevano dar luogo a ricognizioni diversamente strutturate (sia che si tratti di veri

Piuttosto, l'autore procede cercando di tenere uniti, costantemente, impegno esegetico – pure in molte occasioni, e inevitabilmente, sacrificato – e disamina dei profili d'insieme dell'opera e delle tematiche più ampie di storia del pensiero e della scrittura giuridica antica in cui le sue peculiarità possono essere contestualizzate. Il modello cui il libro di Lovato si lascia accostare, in questo specifico ambito storiografico, è quindi un modello tutto italiano – da ricondurre, in particolare, alla realtà napoletana degli studi sul pensiero giuridico romano<sup>24</sup>, e forse ancor più alle sue filiazioni<sup>25</sup>.

Si tratta di una focalizzazione di interessi e di uno stile di lavoro piuttosto lontani da quelli che, almeno nella produzione maggiore, aveva esibito finora lo studioso pugliese<sup>26</sup>, ma che nella monografia qui discussa vengono mantenuti con armoniosa coerenza, e non senza eleganza, di scrittura e di pensiero. E' vero, tuttavia, che in ricerche simili anche «il gusto letterario e la ricerca dell'eleganza non dovrebbero oltrepassare il segno, rappresentato dal carattere tecnico del discorso giuridico»<sup>27</sup>. Ecco così che la raffinata scioltezza della prosa è talora ottenuta proprio al prezzo di quella drastica selezione testuale di cui si è detto, cui si aggiunge un impianto esegetico molto agile, talora persino esi-

---

e propri commentari [come nel caso di F. KNIEP, *Gai institutionum commentarius primus*, Jena, 1911, p. 90 ss., ID., *Gai institutionum commentarius secundus* (§§ 1-96), Jena, 1912, p. 45 ss., ID., *Gai institutionum commentarius secundus* (§§ 97-289), Jena, 1913, p. 89 ss., ID., *Gai institutionum commentarius tertius* (§§ 1-87), Jena, 1914, p. 42 ss., ID., *Gai institutionum commentarius tertius* (§§ 88-225), Jena, 1917, p. 79 ss., F. DE ZULUETA, *The institutes of Gaius*, II. *Commentary*, Oxford, 1953], che di studi meno organici ma non meno ampi e pervasivi [del tipo – molto più del vecchio H. DERNBURG, *Die Institutionen des Gaius*, Halle, 1869 – di R.G. BÖHM, *Gaiusstudien*, I-X, Freiburg im Breisgau, 1968-1972; ma anche, soprattutto sul piano filologico, di M. DAVID, H.L.W. NELSON, *Gai institutionum commentarii IV mit philologischen Kommentar*, III.1-3, Leiden, 1954-1968], oppure di libri come quello di R. QUADRATO, *Le Institutiones nell'insegnamento di Gaio. Omissioni e rinvii*, Napoli, 1979]. Ma anche al di là del caso del manuale gaiano, vedremo esservi una rilevante produzione che prescinde dalla stessa bipartizione fra disamina dei caratteri «esterni» e ricognizione esegetica delle dottrine. Personalmente, nell'affrontare il commento all'editto di Pomponio, ho ritenuto di non poter prescindere da una sezione espressamente dedicata a «metodi e le dottrine» (cfr. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., p. 1 ss.), ma ho cercato di compenetrare il più possibile l'analisi di alcuni presunti profili estrinseci – come le modalità di trasmissione tramite le citazioni dei giuristi severiani, la tipologia di fonti, soprattutto giurisprudenziali, che più dovevano essere state utilizzate nella stesura dell'*ad edictum*, i contesti culturali e gli scenari economici in cui inquadarlo – con la ricostruzione della casistica e delle soluzioni approntate nei singoli passi, arrischiando qualche valutazione d'insieme solo alla luce delle risultanze di questa «indagine sul campo» (cfr., in particolare, STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., p. 29 ss., 261 ss. e in particolare 305 ss., II, cit., p. 387 ss.). Invero non posso dirmi convinto che una simile impostazione abbia sortito appieno gli effetti sperati – tanto per il quadro d'insieme, che forse non sempre è risultato nitidissimo, quanto per gli approfondimenti esegetici, ai quali in più occasioni ho dovuto rinunciare. Né mi nascondo come a incidere su di essa abbiano contribuito fortemente le peculiarità dell'opera che studiavo, a cominciare dalla sua trasmissione indiretta ma cospicua, dalla ricchezza del dibattito giurisprudenziale che affiora in molti testi, e dalla provenienza di questi ultimi da un autore che ci è comunque, per la restante produzione, relativamente noto.

<sup>24</sup> Sugli «inizi ... tutti napoletani» degli studi (almeno italiani) di storia del pensiero giuridico romano, di recente, SCHIAVONE, «Nota di lettura», cit., p. 167 s.

<sup>25</sup> Le ricerche con cui a mio avviso è più calzante confrontare il libro di Lovato mi sembrano così – assai più di quelle presenti nella produzione di Bretone (al di là del caso dell'*encheiridion*, e di quanto osserveremo più avanti circa lo stile di questo studioso) o di Casavola, o, ancora, di Amirante, Schiavone, d'Ippolito o Scarano Ussani – quelle di De Giovanni attorno alle *istituzioni* di Marciano (cfr. L. DE GIOVANNI, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli, 1989, p. 11 ss.) e soprattutto di Masiello sulle *quaestiones* di Cervidio Scevola, ancor più che sui *libri excusationum* di Modestino (cfr. T. MASIELLO, *Le Quaestiones di Cervidio Scevola*, Bari, 1999), e della Querzoli sul manuale di Fiorentino (si veda S. QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones*, Napoli, 1996).

<sup>26</sup> Le sue precedenti monografie attengono infatti al regime giuridico della carcerazione fra età severiana e giustiniana, ricostruito soprattutto sulla scorta del fondamentale (Ulp. 9 *de off. proc.*) D. 48.19.8.9, e al ruolo degli studi romanistici e delle influenze della Scuola Storica nella scienza e nella prassi del diritto nel regno di Napoli del XIX secolo (cfr., rispettivamente, A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, e *Diritto romano e scuola storica nell'ottocento napoletano*, Bari, 1999 [sullo stesso argomento si veda anche, in precedenza, ID., *Diritto romano e avvocatura napoletana intorno alla metà dell'ottocento*, in «Labeo», XLIII, 1997, p. 75 ss.]). A un tema di diritto penale era dedicato anche un contributo quale *Legittimazione del reo all'accusa e funzione emendatrice della pena*, in «SDHI», LV, 1989, p. 423 ss., mentre su aspetti delle *disputationes* di Ulpiano Lovato si era già soffermato in *Sull'«honor decurionatus» nel I libro delle «Disputationes» ulpianee*, in «SDHI», LVI, 1990, p. 197 ss., e in *Traditio e conventio nel settimo libro delle disputationes ulpianee*, in «SDHI», LXVII, 2001, p. 79 ss.

<sup>27</sup> Così F. GALLO, *rec.* a M. BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari, 1998, in «Jur», XLIX, 1998, p. 148.

guo, che rispetto a molte conclusioni – anche condivisibili – non sempre garantisce un’adeguata argomentazione<sup>28</sup>. E soprattutto ecco un taglio d’insieme che mira a isolare alcuni punti chiave dell’opera ulpiana, ma per esaminarli più nella proiezione su un’ampia vicenda, pressoché comune<sup>29</sup> a tutte le opere giurisprudenziali romane, che nella specificità di questo scritto di età severiana e dei passi che ce ne sono pervenuti.

Si può infatti concordare con la scelta di Lovato di concentrarsi, più che sulla portata di singole dottrine, su quale fosse il senso tecnico di ‘*disputare*’, quale lo strato sotterraneo del testo ulpiano come a noi frammentariamente tramandato, il retroterra orale di cui verosimilmente conserva non labili tracce, la realtà – tra scuola e alta burocrazia – in cui fu concepito, le linee di metodo che ne scandiscono la composizione e le modalità secondo cui è avvenuta la sua trasmissione, sino al suo impiego da parte dei giustiniani. Ma ciascuno di questi temi, pur occupando un diverso spazio di trattazione<sup>30</sup>, è costantemente affrontato secondo uno schema che muove da una ricognizione dei grandi temi di cultura giuridica<sup>31</sup> antica cui tutto questo si connette – i rapporti fra retorica e diritto, le tecniche di discussione e di argomentazione, i rapporti fra oralità e scrittura, le forme di insegnamento giuridico, la compilazione del Digesto, la conservazione e l’alterazione delle opere giurisprudenziali –, per poi concentrare repentinamente lo sguardo su questo o quel passo delle *disputationes* di Ulpiano.

La suggestione di uno stile simile è indubbia, e apprezzabile il tentativo di non «collocare la ... ricerca ... alla periferia degli eventi»<sup>32</sup>, quale in fondo sarebbe, rispetto ai grandi fenomeni storici, lo spazio naturale di un’opera – e non la più rilevante – di un giurista antico. Ma non sempre, per usare il lessico cinematografico, il rapporto fra la panoramica iniziale e il dettaglio con cui si chiude il precipitoso «zoom in avanti» è del tutto chiaro, né tantomeno necessario. Lo sfondo di problemi isolati da Lovato può dirsi proprio – tranne per quanto si dice attorno al ‘*disputare*’ (ma non certo circa i rapporti in genere fra lavoro dei *prudentes* e attività forense, ossia fra diritto e retorica) – della gran maggioranza degli scritti dei giuristi romani. Per tutti loro varrebbe interrogarsi sulle relazioni fra cultura orale e civiltà della scrittura nel mondo antico<sup>33</sup>, sui rapporti fra insegnamento, statuti

---

<sup>28</sup> Ne fornisce un buon esempio il modo con cui Lovato si accosta al primo dei problemi che suscita l’esame dei singoli passi, ossia la sua affidabilità o meno sul piano filologico. L’approccio dell’autore è in genere decisamente fiducioso, e talora l’assurdità di certe congetture di interpolazione di cui egli dà conto lo esime legittimamente da un’analitica confutazione. In altri casi, tuttavia, si ha quasi la sensazione di una presunzione assoluta di genuinità con cui viene troncata qualsiasi discussione attorno alla paternità ulpiana di ogni passaggio dei frammenti richiamati. Un atteggiamento, per così dire, di positiva prevenzione, da cui io stesso – soprattutto negli *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I-II, cit. – temo di non esser andato sempre indenne, ma che in certi casi, soprattutto a fronte di una nutrita tradizione di sospetti, rischia di apparire apodittico quasi quanto i giudizi della vecchia scolastica interpolazionistica. Con questo ovviamente non nego che vi siano passi dei *libri disputationum* la cui genuinità è sostenuta sulla base di puntuali argomentazioni, e di una serrata confutazione dei più risalenti sospetti: si veda ad esempio, in riferimento a (Ulp. 7 *disp.*) D. 41.2.34.1, LOVATO, *Studi*, cit., p. 157 ss.

<sup>29</sup> Con la sola eccezione, e solo per quanto concerne la trasmissione, delle Istituzioni giuridiche.

<sup>30</sup> In genere il capitolo I (cfr. LOVATO, *Studi*, cit., p. 3 ss.) è dedicato alla forma letteraria delle *disputationes* e all’ambito semantico evocato dal segno ‘*disputare*’; i tre paragrafi conclusivi (cfr. p. 60 ss.) si occupano dell’utilizzo dei *libri disputationum* nella massa sabiniana e quindi della diversa presenza dei relativi frammenti nei titoli del Digesto. Il capitolo II (p. 99 ss.) è invece dedicato allo «strato sotterraneo» dell’opera, ossia a quella realtà di discussioni orali solo parzialmente sedimentate nella pagina scritta e a cui rinvierebbero anche determinate scelte linguistiche, maturate in rapporto con un uditorio di discenti più che nelle controversie forensi. Proprio alla dimensione scolastica (ai «modi di un insegnamento») in cui l’opera di Ulpiano si colloca e in cui certi suoi passaggi riceverebbero una particolare luce, è dedicato quindi il capitolo III, mentre il quarto ed ultimo capitolo mira a seguire alcuni «percorsi argomentativi», quasi completamente slegati l’uno dall’altro, che possono essere ravvisati nel lavoro ulpiano (cfr., rispettivamente, p. 203 ss. e 295 ss.)

<sup>31</sup> E talora neanche solo giuridica, come è per certi quadri delineati attorno al sapere retorico o ai rapporti fra oralità e scrittura.

<sup>32</sup> Riprendo l’espressione da A. SCHIAVONE, *La storia spezzata. Roma antica e occidente moderno*, Roma-Bari, 1996, p. VII.

<sup>33</sup> Riecheggia volutamente il titolo (nella versione italiana) del famoso libro di E.A. HAVELOCK, *Preface to Plato*, Oxford, 1963, trad. it. – *Cultura orale e civiltà della scrittura. Da Omero a Platone* –, Roma-Bari, 1973.



comunicativi e produzione letteraria, sulle divergenze ma anche le comunanze fra le «verità relative»<sup>34</sup> del retore e del giurista, sulla delicatezza dei moduli linguistici impiegati nell'indagine casistica e sulla relazione fra questi e le tecniche di soluzione giuridica, sulla laboriosa tradizione testuale attraverso cui ricostruire il pensiero dei *prudentes*. Ma altro rimarrebbe sempre il lavoro propriamente pertinente a questa o a quell'opera, e altre le peculiarità di quest'ultima, a cui una così ampia prospettiva difficilmente consente di attingere, o comunque di attribuire il dovuto rilievo.

A mio avviso, il nesso con uno di quei grandi temi diviene stringente, e davvero significativo il suo esame, solo laddove interviene a corroborarlo una serie testuale relativamente nutrita. Come l'esistenza di un'isolata testimonianza, per quanto importante, difficilmente scioglie ogni dubbio circa un'ascendenza filosofica o un'opzione di politica del diritto sottese a un'intera produzione<sup>35</sup>, così mi sembra legittimo nutrire alcune riserve su uno stile (almeno) espositivo che nel volgere di qualche riga, e col conforto di un unico o di pochissimi passi, fa precipitare il lettore dall'ampiezza di macrovicende all'angusto dettaglio esegetico.

Certo non mi nascondo che anche in questo doppio registro di scrittura, e in questa rapsodia, ora di grandi quadri sapientemente evocati ora di particolari repentinamente investiti di luce, sia un respiro elegante di storico e di scrittore, quale il lettore – salvato da quell'«uggia che [gli] graverebbe l'animo ... se i frammenti venissero studiati nella loro successione palinogenetica»<sup>36</sup> – non può che apprezzare. E neppure dimentico gl'illustri modelli che, anche negli studi giusantichistici, possiamo indicare per una simile cifra espositiva: basti pensare, in Italia, alla scrittura di Mario Bretone, e alla «dotta seduzione delle sue pagine»<sup>37</sup>, cui non poco contribuisce quel concatenarsi di «scene» che ne affollano la scrittura, «mai rappresentate nella loro completezza, ma offerte soltanto attraverso un'interminabile dissolvenza, dove le forme intere delle cose e dei protagonisti non sono più distinguibili, e tutto trascolora in uno straordinario impressionismo da “incompiuto”»<sup>38</sup>. Impressionismo, e dissolvenze, che tuttavia garantiscono la forza evocativa ma costituiscono al contempo – come è stato segnalato<sup>39</sup> – il limite ultimo di questo modo di fare storia, e storia del diritto in particolare.

<sup>34</sup> La terminologia – come vedremo, *infra*, § 3 – è di LOVATO, *Studi*, cit., p. 266 ss.

<sup>35</sup> E ciò anche al di là delle perplessità che R. ORESTANO, *Edificazione e conoscenza del 'giuridico' in Savigny. Tre motivi di riflessione*, in «QF.», IX, 1980, p. 25, nutria a proposito di quegli «alberi genealogici, che vorrebbero sempre vedere i filosofi in veste di progenitori, chè forse il problema del 'metabolismo' dei giuristi è ben più vasto e complesso», e delle stesse difficoltà di individuare, in un'età di sincretismo filosofico quale i primi due secoli e mezzo dell'impero, un'unica matrice culturale che incidesse sul lavoro di ciascun giurista (così da poter parlare dell'uno, ad esempio, come di uno «stoico imperfetto» [così nell'ultimo paragrafo del libro della QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino*, cit., p. 207 ss.] o dell'altro come legato al medioplatonismo di una ben precisa regione [così, per Ulpiano rispetto al neoplatonismo siriano di Origene e Porfirio, P. FREZZA, *La cultura di Ulpiano*, in «SDHI.», XXXIV, 1968, p. 366 ss. (= *Scritti*, cit., II, p. 648 ss.); ma diversamente M. SARGENTI, *Aspetti e problemi giuridici del III sec. d.C.*, Milano, 1983, p. 222 s.], o addirittura dell'antagonismo fra *sectae* come spiegabile in ragione di difformi indirizzi filosofici sottesi agli orientamenti dei rispettivi scolarchi [si veda al riguardo, pur con considerevoli sfasature di vedute, la letteratura indicata in STOLFI, *Il modello delle scuole*, cit., p. 92 nt. 428]). Per una serrata, e forse sin troppo drastica, confutazione circa le influenze di una filosofia (in quel caso, stoica) su un'opera giurisprudenziale (i *pithanà* labeoniani), si veda M. TALAMANCA, *I Pithanà di Labeone e la logica stoica*, in «Dura», XXVI, 1975, p. 1 ss. (con toni sensibilmente diversi, sul punto specifico, B. SCHMIDLIN, *Die römische Rechtsregel. Versuch einer Typologie*, Köln-Wien, 1970, p. 123 ss., BREONE, *Tecniche*, cit., p. 155 ss., S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, II, Milano, 1993, in particolare p. 473, e ora, con maggiori cautele, A. MANTELLO, *'De iurisconsultorum philosophia'. Spunti e riflessioni sulla giurisprudenza del primo principato*, in «SDHI.», LXVII, 2001, p. 29 ss.). Per uno sguardo, generale e approfondito, circa i problemi del rapporto dei *prudentes* col sapere filosofico si veda, di recente, MANTELLO, *'De iurisconsultorum philosophia'*, cit., p. 1 ss., ove ampia bibliografia; circa i rischi connessi a certe impostazioni storiografiche che dei giuristi restituiscono un profilo falsato, quasi più di filosofi (e inevitabilmente di livello inferiore), STOLFI, *Pensiero «epiclassico» e problemi di metodo*, cit., p. 419 s.

<sup>36</sup> Così BONA, *I «libri iuris civilis» di Cassio*, cit., p. 401.

<sup>37</sup> L'espressione è di Natalino Irti, in G. CRIFÒ, N. IRTI, E. RESTA, *Intorno a Mario Bretone*, in «SDHI.», LXVI, 2000, p. 589.

<sup>38</sup> Così A. SCHIAVONE, *rec.* a M. BREONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 1987, in «Dura», XXXVIII, 1987 [pubbl. 1990], p. 248 s.

<sup>39</sup> In particolare, ma non solo, dallo stesso SCHIAVONE, *rec. cit.*, p. 248 ss., che parla, con eleganza e severità (a mio avviso anche eccessiva), di «una specie di esplosione mentale degli oggetti su cui si esercitava (*scil.* la rifles-

Gli stessi limiti mi appaiono poi ancor più pressanti laddove a servirsi di un metodo simile a questo – seppur privo di quel reticolo di citazioni, da ogni ramo del sapere, peculiarissimo alla pagina di Bretonne<sup>40</sup> – non sia un maestro che cerca di fornire un'interpretazione di un plurisecolare *processus iuris*, ma uno studioso che, alla sua terza monografia, coltiva il proposito, di per sé più circoscritto, di esaminare i resti di un'opera giurisprudenziale e il disegno di fondo che la percorreva. In casi simili a maggior ragione ci attenderemmo, io credo, una sequenza costruttiva che segua il lavoro del giurista sul suo terreno, saggi la portata delle sue dottrine, ne ripercorra le soluzioni, valuti le tecniche con cui vi è pervenuto e le ricorrenze stilistiche di cui si è servito per esprimere il suo apporto. Solo sulla base di un'indagine simile, condotta su un campione di testi il più ampio possibile, sarebbe a mio avviso pienamente legittimo cercare di delineare un quadro d'insieme, e magari anche apprezzarne l'impatto nel contesto di quelle più generali vicende cui si accennava.

3. I rilievi sin qui formulati, peraltro, attengono ad aspetti di fondo e a una personale propensione nel configurare e disporre l'indagine. Molti giudizi, me ne rendo conto, possono essere rovesciati, o almeno posti a loro volta in discussione. Quel che mi sembra più difficilmente controvertibile è l'esigenza, cui mi richiamavo fin dall'inizio, di fare chiarezza su cosa attenderci dallo studio di un'opera giurisprudenziale antica, e su quale sia il modo più felice per veicolare i risultati della ricerca in un circuito culturale di un qualche spessore, non emarginato alla periferia dei grandi temi di storia e di diritto. Il modo, in altre parole, per risolvere i problemi – che non sono di sola *dispositio*<sup>41</sup> – che ancora precludono il formarsi di una diffusa, compatta e matura storiografia sugli scritti dei *prudentes*.

Fra le tante strade possibili per soddisfare queste esigenze, Lovato ha scelto quella che, nei suoi pregi e nei suoi inconvenienti, ho sommariamente cercato di descrivere, e ha subito posto sul campo quelli che a suo avviso sono i profili più rilevanti delle *disputationes* ulpianee<sup>42</sup>. E' su questi profili, e sulle relative interpretazioni fornite dall'autore, che vorrei adesso soffermarmi, sia pur brevemente. Le domande di fondo compaiono sin dalle pagine iniziali del libro: domande relative non «al testo pervenutoci ma al terreno retrostante»<sup>43</sup>, e in particolare all'origine delle *disputationes* – se esse fossero sorte da pubblici dibattiti con altri giuristi o dall'attività didattica (ed eventualmente secondo quale metodologia d'insegnamento), se gli interlocutori fossero quindi *prudentes*, allievi o controparti di scontri forensi, se alla base di quei libri fosse o meno un'elaborazione orale, solo più tardi, e non sempre compiutamente, letterarizzata.

Lovato sembra voler immediatamente rispondere al primo di questi interrogativi<sup>44</sup>, e lo fa nel senso di sostenere senz'altro che le *disputationes* siano il frutto non di controversie giudiziarie ma di un'attività di insegnamento, sia pure di livello superiore. L'argomentazione fornita al riguardo è peraltro alquanto esigua, intessuta di rinvii a quanto si dirà più tardi circa la matrice didattica delle *disputationes* e il suo retroterra orale<sup>45</sup>, cui si aggiunge il ricorso a testimonianze o a ipotesi storiografiche relative all'età repubblicana o a quella giustiniana, e le cui implicazioni vengono proposte come

---

sione di Bretonne), fino a farli diventare un irricognoscibile pulviscolo di particelle lampeggianti, di frammenti incandescenti e di brulicanti dettagli nei quali ... non si riesce a ritrovare più un'inezzezza, un'unità; lo sviluppo d'insieme di un tema, di una vicenda, di un'idea».

<sup>40</sup>) Quasi un borgesiano labirinto di specchi, in cui si riverberano, da angolature e con prospettive diverse, molteplici approcci di studio, e dietro a cui è talora Bretonne stesso che spezza e ricomponne il proprio pensiero (per un esempio felice, si veda ancora SCHIAVONE, *rec. cit.*, p. 250 s.).

<sup>41</sup>) Pur nell'accezione – quantomai ricca e non priva di intrinseche implicazioni – che al termine attribuiva R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, p. 133 ss.

<sup>42</sup>) Si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. 9 ss.

<sup>43</sup>) Così LOVATO, *Studi*, cit., p. 9.

<sup>44</sup>) Si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. 10 ss.

<sup>45</sup>) Aspetto, quest'ultimo, in sé nient'affatto decisivo, giacché un contesto simile – o di oralità in senso assoluto, o di oralità, per così dire, ricostituita (secondo un procedimento comune nel mondo antico: cfr. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., p. 17 ss. e nt. 26, ove bibliografia) nella declamazione retorica – potrebbe a mio avviso ravvisarsi anche laddove ipotizzissimo un'origine forense delle *disputationes*.

senz'altro rilevanti anche per il periodo severiano<sup>46</sup>. Immediatamente dopo, con una deviazione nell'indagine che invero non trovo felicissima, l'autore passa invece a esaminare il problema della paternità dell'opera – pervenendo, come accennato, a un giudizio di sostanziale genuinità<sup>47</sup> –, per poi tornare a un argomento che più da vicino interessa nella prospettiva dell'origine dei *libri disputationum*, quale «il campo semantico» di *'disputatio'* e *'disputare'*<sup>48</sup>.

Quest'ultima ricerca, al solito, è costruita traverso ricchi itinerari nella cultura antica, in riferimento a testimonianze, in particolare, aristoteliche, ciceroniane e pliniane – il cui dato più significativo mi parrebbe la configurabilità di una *'disputatio'* anche non fra persone viventi, o non necessariamente connessa a una realtà dialogica<sup>49</sup>. L'ampiezza del campo semantico è ribadita anche passando all'utilizzo del termine nel lessico giuridico, in cui non necessariamente, o non sempre, esso designa una contesa giudiziaria<sup>50</sup>, per indicare piuttosto «l'esame di argomentazioni contrapposte»<sup>51</sup> – il che consente a Lovato di trovare una qualche conferma alla sua tesi circa l'origine dei *libri* ulpianei, anche laddove alla menzione del *'disputare'* sia congiunta (come accade in [Diocl. et Maxim., 290] C.I. 9.41.11.1) quella di un carattere «pubblico». Tanto nella costituzione d'età tetrarchica che nel titolo di un'opera precedente a Ulpiano<sup>52</sup>, la natura *'publica'* delle *'disputationes'* (o *'quaestiones'*) alluderebbe così, secondo Lovato, «a un'attività di insegnamento pubblico»<sup>53</sup>, quale certo non costituiva un'innovazione della cultura giuridica tardoantoniniana, ma che sotto i Severi, con Trifonino e Ulpiano, si sarebbe configurata come un autentico «insegnamento in forma di *disputationes*», che non avrebbe mancato di acquistare «il prestigio di una veste letteraria»<sup>54</sup>.

Simili rilievi intervengono senz'altro a confortare l'iniziale interpretazione dell'autore circa il significato e il contesto originario delle *disputationes*: il loro carattere rimane tuttavia, come già Lovato aveva premesso<sup>55</sup>, sostanzialmente congetturale, né mi sembra ricevere una connotazione più puntuale dalle esigue indicazioni desumibili dall'esegesi di (Ulp. 5 *disp.*) D. 36.1.23.pr.<sup>56</sup>, né tantomeno

<sup>46</sup> Mi riferisco a quanto osservato, in merito al *de iure civili* di Giunio Bruto e alle notazioni di Wieacker circa *'instituere'* e *'instruere'* nel VI secolo, da LOVATO, *Studi*, cit., p. 14 s. E' possibile che la proiezione in età severiana del carattere prevalentemente dialogico dell'insegnamento giuridico (o comunque aperto a «proposizione di problemi, domande, obiezioni», come leggiamo in LOVATO, *Studi*, cit., p. 15), quale emerge in altre stagioni, sia anche legittima. Mi sembra tuttavia che qualche attenzione avrebbe meritato la circostanza che la forma dialogica, dopo Giunio Bruto, venne completamente abbandonata nella letteratura giuridica romana (sul punto, per tutti, A. SCHIAVONE, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico*, Roma-Bari, 1987, rist. 1992, p. 13 [= *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1994, p. 42]), e che la storia dell'insegnamento giuridico è dalle stesse fonti (si pensi a quanto rilevato nell'*enchoridion* sull'età tardo-repubblicana e protoimperiale) presentata all'insegna di alcune costanti, ma anche di importanti cesure, oltre che di difformità nella produzione e nell'impegno isagogico dei vari protagonisti (per qualche osservazione al riguardo, fra gli altri, D. LIEBS, *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, in «ANRW», II.15, Berlin - New York, 1976, p. 198 ss., in particolare 221 ss., FREZZA, *'Responsa'* e *'Quaestiones'*, cit., p. 203 ss., in particolare 235, 246 ss. [= *Scritti*, III, cit., p. 351 ss., in particolare 383, 394 ss.], BRETONE, *Storia*, cit., p. 256 ss., e STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, cit., p. 1 ss., in particolare 100 ss.).

<sup>47</sup> Si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. 16 ss., in particolare 21, ove la posizione dello studioso pugliese non è esplicitamente enunciata ma risulta nettamente dal rifiuto dei sospetti di Beseler e Schulz e dall'implicita condivisione delle opinioni conservative di Honoré e Liebs.

<sup>48</sup> A cui è dedicato il § 3 del capitolo I: cfr. LOVATO, *Studi*, cit., p. 22 ss.

<sup>49</sup> Sui due aspetti, reciprocamente connessi, LOVATO, *Studi*, cit., p. 27 s.

<sup>50</sup> Come potremmo ipotizzare sulla scorta della *'disputatio fori'* del noto (Pomp. *l.s. ench.*) D. 1.2.2.5 (sul cui «anacronistico» richiamo in riferimento all'età immediatamente postdecemvirale, U. VINCENTI, *Res iudicatae et diritto giurisprudenziale romano*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche dedicate al Prof. F. Gallo», II, Napoli 1997, p. 572 s., ove bibliografia).

<sup>51</sup> Così LOVATO, *Studi*, cit., p. 35.

<sup>52</sup> Mi riferisco al *liber singularis quaestionum publice tractatarum* di Cervidio Scevola, i cui rapporti con le *disputationes* ulpianee (già posti in luce da Frezza: cfr. *supra*, nt. 1) sono analizzati da LOVATO, *Studi*, cit., p. 41 s.

<sup>53</sup> In questi termini LOVATO, *Studi*, cit., p. 41.

<sup>54</sup> Così LOVATO, *Studi*, cit., p. 42.

<sup>55</sup> Si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. 10: «ci muoviamo nel campo delle illazioni, ed è ovvio che risposte sicure siano impossibili».

<sup>56</sup> Dal che si può al massimo ricavare, nella prospettiva che qui interessa, la mancanza di «una partecipazione

dalla trattazione svolta nei rimanenti cinque paragrafi del primo capitolo. In essi Lovato torna di nuovo a spostare l'attenzione su temi solo a tratti connessi al problema di partenza, quali i rapporti fra quello in esame e gli altri lavori ascrivibili alla «letteratura problematica»<sup>57</sup>, la datazione delle *disputationes* (tanto di Ulpiano che di Trifonino)<sup>58</sup>, il loro impiego da parte dei giustiniani e quindi la decontestualizzazione e ricontestualizzazione cui andarono soggetti i testi scelti dai compilatori<sup>59</sup>.

Col secondo capitolo<sup>60</sup> Lovato torna a concentrare lo sguardo su quella dimensione orale a cui, dietro il duplice schermo della letterarizzazione di Ulpiano e del lavoro giustiniano, è a suo avviso da ricondurre la prima formulazione delle *disputationes*. In genere, per tutto il capitolo, il diverso statuto epistemologico assunto da un sapere in condizioni di oralità – o almeno le ripercussioni non estrinseche che sul pensiero determina il suo svilupparsi, anche momentaneamente, lontano dalla pagina scritta – sono come presupposti, anziché spiegati e indagati<sup>61</sup>. Non manca tuttavia una (forse troppo) rapida notazione che restituisce il senso dell'intera ricognizione attorno alle presunte tracce dell'originaria oralità delle *disputationes*, laddove ad esse si guarda «come a un metodo d'insegnamento in cui si ricorreva facilmente, per l'oralità che ne caratterizzava la fisionomia, ad argomenti persuasivi o dimostrativi, senza che si avvertisse una barriera invalicabile fra gli uni e gli altri»<sup>62</sup>.

L'osservazione è di per sé acuta e coglie un tratto rilevante dell'ecclettico pragmatismo romano, di quel lavorare nelle pieghe del caso rinvenendo in esso la ragione giuridica della soluzione più confacevole al «*bonum et aequum*». Essa consente inoltre di impostare su nuove basi, lontano dai rigori

---

alla *disputatio* in forma di dialogo tra il maestro e il pubblico» (il che significa che vi poteva essere forse per gl'interlocutori qualche spazio di discussione, ma l'argomentazione e la conseguente soluzione erano esclusivamente del giurista di Tiro): cfr. LOVATO, *Studi*, cit., p. 46 s.

<sup>57</sup> Secondo la terminologia, come noto, adottata da F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1946 (= *Geschichte des römischen Rechtswissenschaft*, Weimar, 1961), trad. it. – *Storia della giurisprudenza romana* –, Firenze, 1968, p. 401 ss. Rispetto a questa produzione anche le *disputationes* presentano una sequenza costruita su una *pars edictalis* cui ne segue un'altra dedicata a leggi e senatoconsulti, così come non mancano opere, quali le *quaestiones* papiniane, che in confronto alla nostra offrono concordanze stilistiche relativamente puntuali: cfr. LOVATO, *Studi*, cit., p. 48 ss.

<sup>58</sup> Al riguardo LOVATO, *Studi*, cit., p. 52 ss., accetta sostanzialmente la *communis opinio*, che guarda agli anni del regno di Caracalla, ma rinvenendo tracce di un percorso più problematico per alcuni frammenti – come (Ulp. 7 *disp.*) D. 18.1.38 – la cui sostanza risale forse a un'elaborazione orale anteriore, ove non trovava spazio l'operatività di un senatoconsulto del 206. Le opportune problematizzazioni e i fini rilievi esegetici dell'autore muovono peraltro da un dato – il dubbio circa il fatto che «Ulpiano e Trifonino seguissero uno sviluppo lineare, componendo i vari libri ordinatamente dal primo all'ultimo» (così LOVATO, *Studi*, cit., p. 53) – che poteva forse, alla luce di quanto in genere riconosciuto circa la produzione e la diffusione della letteratura antica, essere proposto con minori cautele e più ampie contestualizzazioni: in proposito si veda, per tutti, D. NÖRR, *Pomponius oder «Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen»*, in «ANRW», II.15, cit., p. 540 s. (= *Pomponio o «della intelligenza storica dei giuristi romani»*, cit., p. 201) ove bibliografia, ma anche F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, p. 72 ss., G. PASQUALI, *Storia della tradizione e critica del testo*<sup>2</sup>, rist. Firenze, 1962, p. 397 ss., G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*<sup>2</sup>, Torino, 1999, p. 100, e STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, cit., I, cit., p. 248 ove ulteriore bibliografia.

<sup>59</sup> Su tutto ciò LOVATO, *Studi*, cit., p. 60 ss., che insiste soprattutto sulla «anomalia» della collocazione dei *libri disputationum* ulpiani nella massa sabiniana (anziché nella papiniana), e sulla necessità di una sua spiegazione che non si risolva in un mero richiamo alla casualità, come suggerito da Bluhme. L'autore si sofferma inoltre sui casi in cui il lavoro dei compilatori avrebbe condotto ad alterazioni del materiale ulpiano (giusta un'analisi che forse avrebbe potuto trovar spazio nella disamina circa la paternità dei frammenti a noi pervenuti) o alla sovraimpressione ad esso di carattere e portata nuovi, conformi al diritto del VI secolo e al disegno «codificatorio» che sorreggeva il lavoro di Triboniano.

<sup>60</sup> Intitolato «Oralità e metodo»: LOVATO, *Studi*, cit., p. 99 ss.

<sup>61</sup> Si tratta, come evidente, di un grande tema della cultura (soprattutto) antica, su cui si vedano, per tutti, F.A. YATES, *The Art of Memory*, London, 1966, trad. it. – *L'arte della memoria (Con uno scritto di Ernst H. Gombrich)* –, Torino, 1993, in particolare p. 4 ss.; HAVELOCK, *Cultura orale e civiltà della scrittura*, cit., *passim*; W.J. ONG, *Orality and literacy: the technologizing of the world*, London - New York, 1982, trad. it. – *Oralità e scrittura. La tecnologia della parola* –, Bologna, 1986; E.A. HAVELOCK, *Origins of Western Literacy*, s.l., 1976, trad. it. – *Dalla A alla Z. Le origini della civiltà della scrittura in Occidente* –, Genova, 1987, in particolare p. 35 ss. (ulteriore bibliografia in STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., p. 18 ss. nt. 26), nonché, con più diretto riferimento all'ambito giuridico, SCHIAVONE, *Giuristi e nobili*, cit., in particolare p. 9 ss., e M. BRETONE, *La memoria del giureconsulto*, ora in *Diritto e tempo nella tradizione europea*<sup>4</sup>, Roma-Bari, 1999, in particolare p. 19 ss.

<sup>62</sup> Così leggiamo in LOVATO, *Studi*, cit., p. 118.

dell' «Isolierung» schulziana, i rapporti tra influenze retoriche ed elaborazione giuridica<sup>63</sup>. Mi sembra tuttavia che la consistenza di queste implicazioni sia compromessa dal modo con cui viene suffragata l'ipotesi di partenza. Non trovo infatti che gli sparsi indizi testuali offerti a sostegno della tesi di una prima elaborazione orale siano dei più precisi e concordanti, sia che si guardi alla metafora dei «*coniventes oculi*» con cui in (Ulp. 6 *disp.*) D. 40.1.4.1 si assicurava il funzionamento della *redemptio suis nummis* superando l'impasse determinato dalla giuridica impossibilità, *iure civili*, di una proprietà del denaro in capo allo schiavo, sia che si insista su quell'*aequitas* che in (Ulp. 2 *disp.*) D. 15.1.32.pr. «*dictat*» – in virtù quindi di una personificazione che è per l'equità non meno frequente<sup>64</sup> che per valori quali la *bona fides*<sup>65</sup>, e anche in contesti per cui è difficile ipotizzare un retroterra orale<sup>66</sup>. E neppure mi sembrano determinanti le argomentazioni che l'autore<sup>67</sup> trae dalla contrazione di pensiero ed esposizione che rinveniamo in (Ulp. 7 *disp.*) D. 41.135, e dalla massima («*quia nemo errans rem suam amittit*») che ne chiude il dettato<sup>68</sup>, o dal presunto «implicito accordo» che si instaura fra oratore e pubblico<sup>69</sup>, e di cui conserverebbe traccia (Ulp. 1 *disp.*) D. 50.1.2.pr.

Quella che emerge dall'analisi di Lovato è insomma, come riconosce anche l'autore, niente più

<sup>63</sup> Ne è un buon esempio l'interpretazione che LOVATO, *Studi*, cit., p. 119 ss., offre della contrapposizione fra «*ius*» ed «*aequitas*» in (Ulp. 2 *disp.*) D. 15.1.32.pr.: contrapposizione che, discostandosi da un'autorevole tradizione di sospetti (che va da Beseler a Schulz a Wieacker, ma con l'eccezione, come tante altre volte, di Riccobono), il nostro autore tende a valorizzare e recuperare nel suo spessore giuridico e concettuale, proprio in relazione all'originario ambiente in cui venne formulata, e nel quale – come scrive LOVATO, *Studi*, cit., p. 126 – «a nessuno degli interlocutori di Ulpiano sarebbe venuto in mente di pensare che il maestro, parlando di *aequitas*, intendesse riferirsi a un valore filosofico o morale ... operante al di fuori del diritto» (valore verosimilmente neppure da identificare con quell'*aequitas naturalis* che nelle fonti tardorepubblicane viene distinta dall'*aequitas civilis* o *institutata*, ma che pure sembra identificarsi, agli occhi dei giuristi fra gli Antonini e i Severi, con l'*aequitas* tout court: sul punto, da ultimo, A. SCHIAVONE, *Giuristi e principe nelle Istituzioni di Ulpiano. Un'esegesi*, in «SDHL», LXIX, 2003, in particolare p. 16 ss., 41 ss.).

<sup>64</sup> Come rileva lo stesso LOVATO, *Studi*, cit., p. 125 s. Circa il ruolo già svolto dall'equità, previa una sua personificazione, nella legislazione e persino nella produzione numismatica di Adriano e di Antonino Pio, per tutti, M.A. LEVI, *Adriano Augusto. Studi e ricerche*, Roma, 1993, p. 47 ss.

<sup>65</sup> Mi sono soffermato sul punto in «*Bonae fidei interpretatio*». *Ricerche sull'interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica*, Napoli, 2004, in particolare p. 43 ss.

<sup>66</sup> E tutto questo anche senza tener conto di certi aspetti sostanziali del passo – a cominciare dal regime di titolarità e disponibilità del peculio – quali, più che alle implicazioni di situazioni dialogiche o comunque orali, mi sembrano rinviare a specifici orientamenti cui dette vita la giurisprudenza (antoniniana e soprattutto severiana, anche in contesti di immediata letterarizzazione come i commentari all'editto. Sul *peculium* come ormai configurabile – agli occhi di Ulpiano ([29 *ad ed.*] D. 15.1.5.3 e [ibid.] D. 15.1.19.1) e di Fiorentino ([11 *inst.*] D. 15.1.39) – nei termini di un «*velut [i] patrimoni*» del servo, si vedano, per tutti, QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino*, cit., p. 132 s., e STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., p. 426 ss., ove ulteriore bibliografia.

<sup>67</sup> Si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. 132 ss., in particolare p. 135.

<sup>68</sup> Laddove non solo la genuinità di quest'ultima è discussa, ma anche la sua formulazione senza i limiti e le specificazioni che ci attenderemmo non stupisce troppo, attesa la portata topica che tante volte assumono anche le enunciazioni più generali dei *prudentes* (vi torneremo [infra, in particolare nt. 73] con riguardo a certi rapporti fra mezzi di tutela – *actiones*, *exceptiones*, *interdicta*, *stipulationes praetoriae* – che si diversificano in ragione dei vari contesti normativi), per non parlare dello stile laconico che caratterizza altri giuristi e altre opere, dietro alle quali non è agevolmente ravvisabile un'originaria oralità (ho in mente soprattutto, come naturale, la scrittura di Papiniano, su cui, per tutti, E. COSTA, *Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano*, I, Bologna, 1894, in particolare p. 327 s., V. GIUFFRÉ, *Papiniano: fra tradizione e innovazione*, in «ANRW», II.15, cit., p. 638 ss., H. ANKUM, *Papiniano, un jurista oscuro?*, in «Seminarios Complutenses de Derecho romano», I, 1990, p. 33 ss., in particolare p. 46 ss., ID., *Le laconisme extrême de Papinien*, in «Estudios de historia del Derecho europeo. Homenaje al prof. G. Martínez Díez», I, Madrid, 1992, p. 43 ss. e A. SICARI, *Leges venditionis. Uno studio sul pensiero giuridico di Papiniano*, Bari, 1996, p. 77 s. nt. 12, ove altra bibliografia).

<sup>69</sup> Ma che in realtà, in un mondo in cui la scrittura tende sempre a riprodurre e preservare l'immediatezza orale della comunicazione, sussiste fra qualsiasi scrittore e i suoi lettori. Ho toccato questi aspetti, come già ricordato, in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., p. 17 ss. e nt. 26, ove bibliografia. Circa la complicità che gli autori antichi tendono a costruire coi propri lettori – quasi iniziati ammessi a una scrittura segreta, capaci di decifrarne il senso più riposto –, per tutti, L. STRAUSS, *Persecution and the art of writing*, Chicago-London, 1988, trad. it. – *Scrittura e persecuzione* –, Venezia, 1990, e A. KOJÈVE, *L'empereur Julien l'art et son art d'écrire*, Paris, 1990, trad. it. – *L'imperatore Giuliano e l'arte della scrittura* –, Roma, 1998.

che una «semplice ipotesi di lavoro»<sup>70</sup>: difficile costruirvi molto sopra, a meno di voler innalzare pinnacoli di illazioni sempre più incerte; ma è anche difficile individuarvi l'elemento (o, almeno, l'unico elemento) che «svincol[i] l'interprete dalla necessità di attribuire alla mano dei compilatori tutto ciò che non appaia immediatamente comprensibile»<sup>71</sup>. Non tanto spiace, in quest'impostazione, che all'ipotesi in esame si ricorra – con una sorta di petizione di principio – per eludere ogni problema di critica testuale, quanto che quell'ipotesi sia proposta sulla base di testi che, nel contenuto e nell'argomentazione, mostrano delle peculiarità senz'altro interessanti, ma non lontanissime da quelle reperibili in tanti altri passaggi ulpiane, anche dei commentari maggiori.

Così è ad esempio per quell'accostamento fra *actio* e *stipulatio praetoria* rinvenibile in (Ulp. 1 *disp.*) D. 46.8.20: un testo che può anche trovare la propria «genes dal contatto diretto fra maestri e allievi»<sup>72</sup>, ma la cui sostanza giuridica – anche per la tipologia di riflessione, decisamente orientata dal contesto normativo (in questo caso, la necessità della *cautio de rato*), e operante solo entro i suoi limiti – a me ricorda soprattutto la medesima equiparazione che, sulla scorta di precedenti orientamenti, Ulpiano formulava ai fini della *editio actionis* e della sussidiarietà dell'*actio de dolo* nel IV e nell'XI libro *ad edictum*<sup>73</sup>. In modo analogo, e anzi ancor più marcato, non colgo le indicazioni (invero appena accennate dallo stesso Lovato)<sup>74</sup> che, a sostegno della tesi di un'originaria oralità, dovrebbero essere desumibili dall'esegesi, pur approfondita e puntuale<sup>75</sup>, che l'autore riserva a (Ulp. 7 *disp.*) D. 41.2.34.pr.-2: un passo in materia di trasferimento del possesso in cui scorgiamo il tipico incedere – un groviglio di casi percorso da stuoli di citazioni e rischiarato (sempre che siano genuine) da poche enunciazioni generali – comune a tanti frammenti del giurista severiano.

Dopo il prolungato scavo su quel dettaglio testuale – pur privo, ancora una volta, di un'evidente, immediato ancoraggio col discorso d'insieme svolto sino ad allora – Lovato torna a dilatare la prospettiva dell'indagine, per ricondurre più tardi il discorso nuovamente sui frammenti ulpiane. Dai rilievi (invero non molti, e non sempre incontrovertibili) già tratti dal linguaggio delle *disputationes* si passa così ai rapporti fra retorica e diritto, al revocare in dubbio (assai opportunamente) il preconetto schulziano di un'assoluta intangibilità fra i due saperi – e perciò di una fattura bizantina dei testi giuridici in cui emergano toni da retore<sup>76</sup> –, e quindi si torna su altri caratteri dell'opera in esame che più rilevarebbero in questo senso. Fra di essi acquista rilievo la ricorrenza di metafore (già poste in luce nelle pagine precedenti, ma che invero mi sembrano ben connaturate, in ogni contesto, al lessico giuridico, a cominciare dall'immagine stessa di «fonte del diritto»<sup>77</sup>, di altre figure retoriche (epanalessi, anafora, antitesi)<sup>78</sup>, come anche di forme linguistiche relativamente ricorrenti. Quest'ultime peraltro non tanto sembrano rinviare a una dimensione retorica, ma semplicemente a una comunicazione orale, segnata anzi da «uno stile colloquiale e informale»<sup>79</sup>: comunicazione e stile che poi Lovato – con una sorta di «retromarcia», che delinea un'oscillazione di pensiero non proprio apprezzabile<sup>80</sup> – indica come presenti in alcuni passi, ma senza che «ciò ... invest[a] la natura

---

<sup>70</sup> Così LOVATO, *Studi*, cit., p. 142.

<sup>71</sup> Così ancora LOVATO, *loc. ult. cit.*

<sup>72</sup> In questi termini LOVATO, *loc. ult. cit.*

<sup>73</sup> I testi su cui riferirsi sono D. 44.7.37.pr. e D. 4.3.1.4, sui quali da ultimo, rispettivamente, STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, II, cit., p. 79 ss., e I, cit., p. 362 ss., ove bibliografia.

<sup>74</sup> Esclusivamente, se ben vedo, in *Studi*, cit., p. 153, ove peraltro il riferimento è, un po' ambiguamente, al rivolgersi di Ulpiano tanto al lettore che all'interlocutore di «una *disputatio* orale».

<sup>75</sup> Si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. 143 ss., 157 ss.

<sup>76</sup> Cfr. LOVATO, *Studi*, cit., in particolare p. 177 s.

<sup>77</sup> Ben noto (Pomp. *l.s. ench.*) D. 1.2.2.6: «... *lege duodecim tabularum ex his fluere coepit ius civile* ...»; ma si veda anche Livio, *urb. cond.* 3.34.6, che parlava, per la stessa normazione decemvirale, di «*fons omnis publici privatique ... iuris*». Sull'uso della metafora – proprio con riferimento a quella appena ricordata – come non assente, in genere, «nella tecnica del giurista», di recente, GALLO, *rec.* a BRETONNE, *I fondamenti*, cit., p. 149.

<sup>78</sup> Si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. 179.

<sup>79</sup> Così, in riferimento a espressioni come «*nisi mihi proponas*» e «*nisi quis proponat*», LOVATO, *Studi*, cit., p. 183.

<sup>80</sup> E neppure isolata, se è vero che, dopo aver individuato nel metodo d'insegnamento e non nel lessico impiegato l'autentica peculiarità delle *disputationes* (cfr. LOVATO, *Studi*, cit., p. 185 ss.), l'autore afferma più tardi (*op. cit.*,

dell'opera del suo complesso»<sup>81</sup>. Altri – ma lo scopriamo soltanto a questo punto – sarebbero per l'autore i «tratti distintivi» dello scritto ulpiano, e consisterebbero «nell'insegnamento di un metodo e in un metodo d'insegnamento»<sup>82</sup>.

Questo richiamo a uno stile didattico che miri alla trasmissione non tanto di nozioni e regole, ma delle tecniche per «rimetterne in gioco ... i contenuti, costruendo soluzioni non ancora sperimentate»<sup>83</sup>, viene sviluppato nel paragrafo conclusivo del secondo capitolo, ma è in certa misura sotteso anche alla ricognizione (su «I modi di un insegnamento») del capitolo seguente<sup>84</sup>. In entrambi i luoghi, ancora una volta, si intersecano quadri d'insieme e minute ricerche testuali; ma spesso, anche in questo caso, senza che le seconde costituiscano premesse o riscontri immediati ed esclusivi dei primi.

Ci si richiama ad esempio – sulle orme di Raggi ancor più che di Viehweg – al metodo topico dei giuristi romani, e poi si introduce l'esame di (Ulp. 6 *disp.*) D. 34.5.10.pr., in materia di legati, osservando in generale: «si parte dal singolo caso ... ma i casi possono pure essere moltiplicati, introducendo varianti intorno alla medesima fattispecie»<sup>85</sup>. Ma di quale opera della giurisprudenza romana potremmo dire che ciò non avviene? A quale giurista<sup>86</sup> potremmo dire estranea quella tecnica, di cui parlava Arangio-Ruiz<sup>87</sup>, di procedere per «paradigmi», elaborando dapprima un «modulo perfettamente adattabile ad una massa notevole di dati dell'esperienza», e applicandolo quindi «per approssimazioni successive, cioè sfumandone le linee e arrotondandone i contorni», in considerazione, ovviamente, di progressive e diversificate sedimentazioni di casi? Ma lo stesso può dirsi dello sforzo di liberare il caso «dagli elementi empirici, isolato il problema giuridico»<sup>88</sup>, di cui Lovato parla in merito a (Ulp. 1 *disp.*) D. 50.2.2.pr.-1, ma che doveva costituire da tempo – nel contesto di un'*ars* in cui si era persuasi che, quasi sempre, «*in causa ius esse positum*»<sup>89</sup> – il fulcro condiviso delle tecniche giurisprudenziali.

Ricerca delle tracce dell'originario contesto e ricostruzione dell'ambiente e del metodo d'insegnamento costituiscono, come accennato, temi di fondo anche del capitolo terzo<sup>90</sup>. Solo in esso trova spazio, fra l'altro, una puntuale disamina circa scelte e sequenze lessicali con cui viene restituita la proposizione e soluzione di casi<sup>91</sup>. Ricognizioni di cui altrove ho a mia volta rivendicato la proficuità per far luce sulle strategie di scrittura e di pensiero (soprattutto) dei giuristi severiani<sup>92</sup>, e

---

p. 197) che «carattere distintivo ... non lo è neppure il metodo, se con tale vocabolo s'intenda far riferimento ad una vera e propria formulazione teorica».

<sup>81</sup> Così LOVATO, *Studi*, cit., p. 185; non diversamente a p. 197.

<sup>82</sup> La terminologia, e il gioco di parole, sono di LOVATO, *Studi*, cit., p. 185 s.

<sup>83</sup> Così – accentuando forse fin troppo una potenziale *pars destruens* eversiva delle certezze giuridiche (io preferirei parlare, con D. NÖRR, *Rechtspolitik in der römischen Antike*, München, 1974, p. 16, del diritto romano come «Recht ... unstabil und überstabil zu gleicher Zeit») – LOVATO, *Studi*, cit., p. 186.

<sup>84</sup> Si veda, rispettivamente, LOVATO, *Studi*, cit., p. 186 ss. e 201 ss.

<sup>85</sup> In questi termini LOVATO, *Studi*, cit., p. 188.

<sup>86</sup> Tanto più se, come quelli severiani, impegnato in grandi «restatements» (il termine è di SCHULZ, *Storia*, cit., p. 354) di un sapere casistico.

<sup>87</sup> Se ne veda «*Societas re contracta*» e «*communio incidens*», ora in *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1977, p. 49.

<sup>88</sup> Così, parafrasando un'espressione coniata da Bretone riguardo alla giurisprudenza tardorepubblicana, LOVATO, *Studi*, cit., p. 190.

<sup>89</sup> Questo il tenore del responso (con ogni verosimiglianza già serviano) che leggiamo in (Alf. 2 *dig.*) D. 9.2.52.2, e cui si richiama brevemente anche LOVATO, *Studi*, cit., p. 244 e nt. 105.

<sup>90</sup> Secondo una scelta della cui felicità si può invero dubitare: è come se alcuni temi non venissero mai affrontati ed esauriti una volta per tutte, ma tornassero ossessivamente a calamitare l'attenzione dell'autore, attraendo nella propria orbita ogni indagine più specifica.

<sup>91</sup> Si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. 205 ss.

<sup>92</sup> Si veda E. STOLFI, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le «sententiae prudentium» nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in «RDR», I, 2001, in particolare p. 347 ss., e ID., *Studi sui «libri ad edictum»*, I, cit., p. 47 ss., 59 ss. Più in generale, per una panoramica circa le indagini sulla lingua dei giuristi romani, si veda V. GIODICE SABBATELLI, *Gli iura populi Romani nelle Istituzioni di Gaio*, Bari, 1996, in particolare p. 20 s.; sulla lunga tradizione di studi che si è poi sedimentata sulla lingua ulpiana cfr. E. VOLTERRA, *Antiche ricerche sul latino di Ulpiano*, ora in *Scritti giuridici*, IV, Napoli, 1993, p. 383 ss. Non mi sembra invece che su temi simili ci si soffermi in alcuno

che anche qui offrono risultati non secondari: dal rilievo circa la quasi assoluta assenza, nei *libri disputationum* di Ulpiano, della costruzione basata sulla polarità ‘*quaerere*’/‘*respondere*’<sup>93</sup>, allo studio delle ricorrenze di ‘*dicere*’ (soprattutto all’imperfetto), come verbo che indica una comunicazione orale tenutasi in passato e il cui impiego è tanto più significativo in quanto, nei nostri frammenti, preceduto spesso da ‘*proponebatur*’<sup>94</sup> e sempre da ‘*quaerebatur*’ (o ‘*quaeritur*’), così da riprodurre plasticamente le fasi in cui doveva essere scandita la metodologia di una *disputatio*<sup>95</sup>.

Certo qualche dubbio può nutrirsi sulla grande convinzione che Lovato ripone nelle congetture di Honoré secondo cui ‘*dicere*’, assai più di ‘*respondere*’, restituirebbe l’eco di una discussione orale<sup>96</sup>; ma questa rimane a mio avviso una delle parti più interessanti del libro. Osservo soltanto come ad essa avrebbe conferito forse maggior spessore – come spesso a indagini simili<sup>97</sup> – il tentativo di approfondire il più possibile, dall’interno delle problematiche tecniche, l’eventuale nesso fra scelte terminologiche, sequenze lessicali e strutture del ragionamento giuridico<sup>98</sup>. In luogo di simili riflessioni, troviamo invece, nelle pagine che seguono<sup>99</sup>, una panoramica sugli ambienti in cui – dalla prima età del principato sino ai tempi di Giustiniano – si svolse l’insegnamento del *ius*, dalle ‘*stationes ius publice docentium aut respondentium*’ cui si richiamava Gellio<sup>100</sup> a quell’ ‘*auditorium*’ che secondo Lovato potrebbe designare, oltre al tribunale, anche lo spazio in cui si svolgevano le «dispute» a scopo didattico.

Si allontanano da ricognizioni simili, ma si rivelano di indubbio interesse, le osservazioni che l’autore dedica più tardi alle tecniche ulpiane di proposizione del caso oggetto di *disputatio*<sup>101</sup>, e poi alle conseguenze più corpose che, da un punto di vista teorico, il giurista di Tiro sapeva trarne, sino a condurre il discente «dal ‘precedente’ alla formazione di una regola»<sup>102</sup>. Osservazioni che coinvolgono il lavoro giurisprudenziale di comparazione dei casi<sup>103</sup>, le possibili tipologie di «precedenti» (da pronunzie giudiziarie a opinioni formulate dai giuristi di età tardorepubblicana<sup>104</sup> o imperiale),

---

dei contributi apparsi in «Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano. Atti del Convegno di Studi. Sassari 22-23 novembre 1996» (cur. F. SINI, R. ORTU), Milano, 2001, *passim*.

<sup>93</sup> Per qualche osservazione al riguardo, ma con riferimento quasi esclusivamente alla giurisprudenza antoniniana, di recente, STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum»*, I, cit., p. 83 ss. (ma si veda già T. MOMMSEN, *Ueber Julians Digesten*, ora in *Juristische Schriften*, II, Berlin, 1905, p. 9, e, più in generale e sia pure sotto diversa angolatura, SCHMIDLIN, *Die römische Rechtsregel*, cit., p. 156).

<sup>94</sup> Sul termine ‘*proponere*’ Lovato – con un nuovo, non felicissimo sdoppiamento di analisi – opererà ulteriori approfondimenti nei paragrafi successivi a quello dedicato agli «Studenti di Roma e di Costantinopoli»: cfr. *Studi*, cit., p. 226 ss., 238 ss. Qui l’autore si sofferma, passando in rassegna alcuni passi, sulle modalità di presentazione della fattispecie e della problematica su cui verterà la *disputatio*, oltre che sulle peculiarità che assume la nozione stessa di «fatto» nel lavoro dei *prudentes* (sino all’esame di espressioni come ‘*ex facto proponebatur*’ [o *propositum est*]).

<sup>95</sup> In questo caso concorderei con Lovato nel riconoscere che, nonostante l’esiguità percentuale (che onestamente ammette lo stesso autore: *Studi*, cit., p. 215) dei passi in cui ricorre lo schema in esame, il suo rilievo sia considerevole, e molto alta – tenendo presente anche decontestualizzazioni, massimazioni e tagli intervenuti nei nostri testi – la probabilità che si trattasse di una sequenza logicamente (e forse anche terminologicamente) molto più diffusa nell’originaria stesura dei *libri disputationum*.

<sup>96</sup> Si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. 216. Certo l’illazione di Honoré rimane in gran parte da dimostrare, tanto più se pensiamo che nell’uso di un verbo dal significato non troppo diverso quale ‘*inquit*’ egli individuava la spia lessicale – non diversamente dall’indicazione del libro da cui era tratto il richiamo – di una citazione di prima mano (si veda T. HONORÉ, *Ulpian*, Oxford, 1982, p. 208 e 213: ho espresso le mie perplessità al riguardo in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., p. 72 nt. 107).

<sup>97</sup> Ho in mente soprattutto le ricerche di Tony Honoré attorno alla scrittura ulpiana: cfr. HONORÉ, *Ulpian*, cit., in particolare p. 47 ss.

<sup>98</sup> Un esempio felice in questo senso mi sembra offerto, di recente, da un lavoro come quello di M. MIGLIETTA, *Elaborazione di Ulpiano e di Paolo intorno al «certum dicere» nell’ «edictum generale de iniuriis»*, Lecce, 2002, p. 8 ss.

<sup>99</sup> Si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. 217 ss.

<sup>100</sup> *Noctes Atticae* 13.13.1. Qualche indicazione circa il nesso che nei nostri studi è stato scorto fra tali *stationes* e la vicenda delle *sectae*, in STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, cit., p. 3 nt. 9.

<sup>101</sup> Si veda *supra*, nt. 94.

<sup>102</sup> Questo il titolo del § 5 del capitolo III: cfr. LOVATO, *Studi*, cit., p. 250 ss.

<sup>103</sup> Non senza confronti con la ‘*similitudo*’ della precettistica retorica: si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. 251 e nt. 117 e p. 262.

<sup>104</sup> Lovato insiste ad esempio sulla citazione da Quinto Mucio che rinveniamo in (Ulp. 4 *disp.*) D. 28.5.35.3: cfr. *Studi*, cit., p. 247 ss. Sulla presenza, invero alquanto circoscritta, di richiami muciani nelle altre opere ulpiane



la costellazione di varianti che attorno a una data fattispecie possono configurarsi<sup>105</sup>, la tecnica di formulazione di una *'regula'* tramite la scoperta delle analogie<sup>106</sup>, e il carattere relativo di certe «verità» cui approda il giurista – delle quali sarebbero segni il termine *'verius'* (ricorrente, ma invero di rado, anche nelle *disputationes*)<sup>107</sup>, come anche la presenza di procedimenti induttivi e di costruzioni teoriche fondate su *'quasi'*<sup>108</sup>, e in merito alle quali l'autore ha di nuovo occasione di soffermarsi sui rapporti con aspetti (parzialmente) simili rilevabili in ambito retorico –, sino alle forme di «memoria» di cui i nostri testi recano traccia, e degli oggetti (casi, opinioni giurisprudenziali, decisioni imperiali, interrogativi sorti nella scuola) su cui essa doveva esercitarsi<sup>109</sup>.

Osservazioni, si è detto, di considerevole interesse, ma che pure soffrono, a mio avviso, degli stessi limiti posti in luce per altre sezioni dell'indagine: il limite di una rapsodia che oscilla fra un discorso generale, comune a tutti i giuristi e ai loro scritti, e riscontri operati su un esiguo campione di passi delle *disputationes*, o addirittura su uno soltanto<sup>110</sup>. Particolarmente proficuo mi sarebbe parso, viceversa, corredare questa ricognizione con un serrato confronto con le caratteristiche di fondo rinvenibili in altri lavori del *corpus* ulpiano: molti di quei dati ne sarebbero usciti – io credo – largamente confermati (e questo avrebbe evitato di suggerire l'idea che si tratti di peculiarità esclusive dell'opera in esame), ma per altri, forse, sarebbero emersi riscontri minori o diversi, così da meglio chiarire se e quali siano gli aspetti caratterizzanti i soli *libri disputationum*.

Qualcosa di simile mi sembra da rilevare anche per il capitolo conclusivo, costruito attorno a una pluralità di «percorsi argomentativi»<sup>111</sup>, secondo una scelta apertamente votata a un incedere ondivago, che dall'individuazione di tecniche argomentative in senso stretto conduce – anche in assenza di visibili, stringenti connessioni – alla disamina di criteri e figure (la *fides*, l'*aequitas*) che della soluzione fornivano essenzialmente la *ratio* di fondo, sino allo studio di ipotesi al centro della cui ricostruzione è posto il contenuto giuridico delle dottrine di Ulpiano ancor più che l'itinerario attraverso cui egli vi era giunto<sup>112</sup>. Ma soprattutto affiora, anche stavolta, una particolare attitudine dello sguardo dell'interprete, ora aperto sui grandi scenari (dal vasto repertorio di strumenti concettuali cui dette vita la topica e la retorica antica sino ai valori cui era più sensibile l'uomo romano e al rapporto di quest'ultimo col passato) ai quali in varia misura si lasciano ricondurre alcune soluzioni del giurista di Tiro, ora concentrato sulle specificità di quest'ultime, isolate dalle risultanze di molti altri passaggi del *corpus* ulpiano.

Sofferamoci solo su due dei «percorsi» isolati da Lovato. Innanzitutto, la «tradizione», e la «tradizione giuridica» in particolare: in proposito la transizione dalla diffusa forma mentale di cui sarebbe attestazione esemplare un passo ciceroniano<sup>113</sup>, all'esame delle *disputationes*, è davvero molto

---

(con particolare riguardo ai commentari maggiori, all'editto e a Sabino), cfr. HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 222 s.

<sup>105</sup> Come nel caso di (Ulp. 5 *disp.*) D. 30.75, su cui LOVATO, *Studi*, cit., p. 253 s.

<sup>106</sup> Si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. 262 ss.

<sup>107</sup> Lo riconosce anche LOVATO, *Studi*, cit., p. 267 e nt. 151.

<sup>108</sup> Si veda, rispettivamente, LOVATO, *Studi*, cit., p. 270 s., 273 ss. e 278 ss. Sulla «Denkform» *'quasi'* sono reciprocamente da integrare le indicazioni bibliografiche offerte da me in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., p. 58 nt. 72, e da LOVATO, *Studi*, cit., p. 274 nt. 167.

<sup>109</sup> Questi ultimi profili formano oggetto del paragrafo conclusivo («La conservazione della memoria»): cfr. LOVATO, *Studi*, cit., p. 280 ss.

<sup>110</sup> Ciò mi sembra accada anche in chiusura del capitolo III (cfr. LOVATO, *Studi*, cit., p. 290 ss.), laddove l'autore torna a riflettere – in modo, invero, piuttosto sconnesso rispetto ai rilievi che precedono – sulla possibilità che i *libri disputationum* ulpiani ci siano noti in una «redazione ... sbrigativa», in cui erano sommariamente svolti gli appunti tesi a fissare le linee salienti di una *disputatio* – del che sarebbero indizio improprietà espositive come quelle rinvenibili in (Ulp. 1 *disp.*) D. 50.2.2.2.

<sup>111</sup> Si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. 293 ss.

<sup>112</sup> Tutto questo mi sembra emergere sin dall'intitolazione dei paragrafi. Nella prima direzione si vedano i §§ 2 («La tradizione come argomento»), 3 («Scelta delle premesse») e 7 («Uso dell'entimema in D. 39.5.13»); nella seconda i §§ 1 («*Facere fidem*») e 8 («*Aequissimum est*»); nella terza i §§ 4 («Un differente intento negoziale»), 5 («Divergenze in tema di stipulazione novatoria») e 6 («La *mens* dello schiavo e del procuratore in D. 39.5.13»): cfr., rispettivamente, LOVATO, *Studi*, cit., p. 309 ss., 322 ss., 370 ss., 295 ss., 377 ss., 332 ss., 342 ss., 356 ss.

<sup>113</sup> *Orator* 34.120: cfr. LOVATO, *Studi*, cit., p. 309 s.

brusca<sup>114</sup>. Da qui prende poi le mosse una rapida ricognizione circa presenze e modalità di citazioni giurisprudenziali nell'opera in esame: ricognizione di cui trovo condivisibili alcuni risultati (come il significato attribuito a 'hoc iure utimur', o al pronome personale e al verbo nel sintagma 'nobis placet')<sup>115</sup>, come pure la tecnica di intersecare momenti di storia «esterna» e più puntuali analisi di passi – le cui stratigrafie di pensiero non possono che essere ripercorse dall'interno delle varie problematiche giuridiche<sup>116</sup> –, e la stessa conclusione secondo cui i richiami a precedenti *prudentes* non miravano solo a invocare il peso di *auctoritates* illustri, in quanto «il senso del passato non esclude il diritto di verificare volta per volta i contenuti»<sup>117</sup>.

Nessun cenno si trova qui, tuttavia, alle strategie di scrittura e di costruzione giuridica entro cui Ulpiano inseriva, in genere, questo massiccio ricorso agli apporti che da una lunga tradizione di pensiero gli erano pervenuti, né soprattutto alle specificità che le sue tecniche di citazione assumevano in un'opera «problematica», probabile esito di *disputationes* orali, rispetto a quanto più distesamente ricostruibile in quelle enciclopedie del *ius honorarium* e del *ius civile* che furono i commentari all'editto e a Sabino. Richiamare il «senso della tradizione» di un giurista romano è quasi inevitabile<sup>118</sup>, e opportuno unirvi l'indicazione di come a quell'atteggiamento si legasse un vivo spirito critico, che dava vita ad autentici «dialoghi fuori del tempo»<sup>119</sup>, in cui il rilievo di un lontano precursore non risulta scalfito, ma anzi, in un certo senso, persino accresciuto, dalla capillare integrazione e correzione cui andavano soggette le sue dottrine<sup>120</sup>. Ma tutto questo mi sembra condurre, laddove al centro dell'indagine sia un'unica opera, a risultati sin troppo generici, che nel lettore potrebbero persino ingenerare la sensazione – fallace – di una presenza e di un significato delle citazioni giurisprudenziali che si mantenga pressoché inalterato in ogni tempo e in ogni autore, e in ciascuno dei *genera scribendi* da questi coltivato.

Non meno poliedrico dei richiami giurisprudenziali alla tradizione è il riferimento all'*aequitas*. Già in sé la figura non si presenta – (almeno) da Cicerone a Ulpiano sino ai maestri giustiniane<sup>121</sup> –

<sup>114</sup>) Si veda LOVATO, *Studi*, cit., p. 310.

<sup>115</sup>) Espressioni di cui evidentemente LOVATO, *Studi*, cit., p. 311 ss., deve presupporre la riferibilità alla scrittura ulpiana, e non a inserzioni giustiniane. In senso sostanzialmente conforme mi sono espresso – con riguardo, in particolare, all'uso di 'hoc iure utimur' da parte di Pomponio, ma anche nelle citazioni che i giuristi severiani traevano da Giuliano – in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, p. 55 s. e nt. 66.

<sup>116</sup>) E' quanto verificammo nell'indagine di LOVATO, *Studi*, cit., p. 312, a proposito di passi come (Ulp. 5 *disp.*) D. 36.1.23.5, (Ulp. 4 *disp.*) D. 29.2.40 e (Ulp. *ibid.*) D. 29.2.42, e delle citazioni ivi contenute.

<sup>117</sup>) Così LOVATO, *Studi*, cit., p. 318.

<sup>118</sup>) Quello del «tradizionalismo» dei giuristi romani è in effetti un tema ripetutamente indagato, e invero affatto centrale per ricomporre lo stile di pensiero di quegli uomini e i protocolli culturali e sociali entro cui essi erano chiamati a lavorare: in proposito, per tutti, si vedano G. GROSSO, *Labeone e Capitone: tradizionalismo e conformismo nei giuristi*, ora in *Scritti storico giuridici*, I. *Storia diritto società*, Torino, 2000, p. 145 ss.; ID., *Il tradizionalismo dei giuristi*, ora ivi, p. 269 ss. D. NÖRR, *Zum Traditionalismus der römischen Juristen*, in «Festschrift W. Flume», I, Köln, 1978, p. 153 ss.; ID., *I giuristi romani: tradizionalismo o progresso? Riflessioni su un problema inesattamente impostato*, in «BIDR.», LXXXIV, 1981, p. 9 ss.; BRETONE, *Storia*, cit., p. 37 ss., in particolare 63 ss.

<sup>119</sup>) L'espressione è di BRETONE, *Storia*, cit., p. 309. Rileva in genere come «i *iusconsulti* sentono come contemporaneo il dibattito dottrinale, per quanto possa risalire nel tempo l'utilizzazione di esso», TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, cit., p. 266.

<sup>120</sup>) Illuminante il caso del rapporto (su cui mi sono soffermato in *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio*, I, cit., p. 327 ss.) fra Labeone e Pomponio; ma in genere all'ampia fortuna goduta dal giurista augusteo presso i *prudentes* del principato (e non solo della scuola proculiana) si legano anche frequenti interventi critici rispetto alle sue dottrine più innovative ed eterodosse: cfr. C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*, I. *Dalle origini all'opera di Labeone*, Torino, 1997, p. 314 ss.

<sup>121</sup>) Ai cui occhi il quadro andava complicandosi col riferimento anche a valori, quali l'*epieikeia* di matrice aristotelica, non pienamente sovrapponibili alla nozione «classica» di *aequitas*. Su questi temi si vedano, fra gli altri, A. GUARINO, *Equità (diritto romano)*, in «NNDI.», VI, Torino, 1960, in particolare p. 620, F. D'AGOSTINO, *Epieikeia. Il tema dell'equità nell'antichità greca*, Milano, 1973, *passim*, in particolare p. 176 ss., P. PINNA PARGAGLIA, *Aequitas in libera republica*, Milano, 1973, p. 216 ss., 233 ss., ID., *Epieikeia greca, 'aequitas' romana e filosofia greca a Roma*, in «SDHI.», XL, 1974, in particolare p. 418 s., P. SILLI, *'Aequitas' ed 'epieikeia' nella legislazione giustiniana*, in «SDHI.», L, 1984, p. 281 ss. (che giustamente pone in luce come nella legislazione in lingua latina di Giustiniano ricorra di frequente il termine *aequitas* – che aveva avuto sino ad allora una funzione innovativa, rappresentando un «criterio di interpreta-

affatto univoca, né invariate le esigenze che, nel lessico e nell'argomentazione giuridica, il suo richiamo mira a soddisfare<sup>122</sup>. Lovato si mostra ben consapevole di tutto ciò<sup>123</sup>, e tuttavia chiude il libro – dopo avervi speso alcune osservazioni già in precedenza<sup>124</sup> – proprio col «percorso argomentativo» incentrato sull' *'aequum'* (anzi, sull' *'aequissimum'*)<sup>125</sup>. Il dato da cui egli trae spunto, invero, è di quelli che meritano attenzione, incentrato com'è su una specificità ulpiana che emerge dalle fonti con singolare nitidezza. Se infatti il riferimento a ciò che *'aequum est (o erit)'* è, come segnala lo stesso Lovato<sup>126</sup>, alquanto frequente negli scritti dei *prudentes* – per trovare attestazione non rara, ma in sé meno significativa, anche nei *libri disputationum*<sup>127</sup> –, quasi solo nella produzione ulpiana ricorre il sintagma *'aequissimum est (o erit)'*.

Un certo rilievo assumono così i quattro passi delle *disputationes* in cui incontriamo questa espressione<sup>128</sup>, anche se a mio avviso rimarrebbero da approfondire, al di là dei rilievi che l'autore spende circa le specifiche problematiche discusse in uno di quei testi<sup>129</sup>, almeno due profili. In primo luogo, se l'impiego del grado superlativo (*'aequissimum'*) anziché di quello positivo (*'aequum'*) rivesta – come sarei propenso a credere, ma come nelle pagine qui discusse non mi sembra espressamente enunciato – un preciso significato tecnico. In altre parole, o la scelta terminologica costituisce un aspetto affatto estrinseco, ed è liquidabile come mera enfasi espositiva (ma allora interrogarsi su simili ricorrenze avrebbe un rilievo alquanto modesto), oppure essa implica alcuni dati sostanziali, sul piano della costruzione e dell'argomentazione giuridica, sui quali mi parrebbe necessario interrogarsi. In particolare, potrebbe assumere qualche significato chiarire – nei testi delle *disputationes* come anche nelle altre testimonianze ulpiane – se quel superlativo sia da intendere come assoluto o relativo: col che, nel primo caso, sarebbe verosimilmente da indagare il senso di un richiamo così netto e perentorio all'*aequitas*<sup>130</sup>; mentre, se si trattasse di un superlativo relativo, si dovrebbe forse privilegiare la ricerca delle possibili soluzioni alternative – tutte in certa misura rispondenti al *'bonum et aequum'*, e tutte ben presenti al giurista (se non addirittura avallate da precedenti pronunzie giurisprudenziali) –, rispetto alle quali Ulpiano avrebbe operato la sua scelta, privilegiando «la più equa».

Un secondo profilo che riterrei proficuo indagare, e che non è privo di rilevanti connessioni col precedente, è costituito dallo specifico significato che il richiamo all' *'aequissimum'* assume non nella scrittura ulpiana in genere, ma in quella delle *disputationes* in particolare. In effetti, come visto, Lovato si sofferma – ed anche a ragione – sulla circostanza che, a parte pochi passi di altri autori<sup>131</sup>,

---

zione interno all'ordinamento, che lo rinnova di continuo adattandolo a casi sempre nuovi» –, mentre una sola volta compare *epiikeia*), e ID., *Equità (storia del diritto)*, in «Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile», VII, Torino, 1991, p. 491 ss., ove altra bibliografia.

<sup>122</sup> Sul punto ha insistito di recente, come già ricordato, SCHIAVONE, *Giuristi e principe*, cit., p. 1 ss., in particolare 16 ss.

<sup>123</sup> Si veda in particolare LOVATO, *Studi*, cit., p. 378 ss., ove bibliografia.

<sup>124</sup> Si veda soprattutto quanto rilevato nel secondo capitolo circa il ruolo di «*aequitas* e *ius*» in un testo quale D. 15.1.32.pr.: LOVATO, *Studi*, cit., p.119 ss.

<sup>125</sup> *'Aequissimum est'* è appunto il titolo del § 8 del capitolo IV: cfr. LOVATO, *Studi*, cit., p. 377 ss.

<sup>126</sup> Si veda *Studi*, cit., p. 378.

<sup>127</sup> Nei sei frammenti ricordati da LOVATO, *Studi*, cit., p. 378 nt. 214.

<sup>128</sup> Essi sono elencati da LOVATO, *Studi*, cit., p. 377 nt. 214, mentre il solo (Ulp. 4 *disp.*) D. 50.12.3.1 è esaminato un po' più nel dettaglio nelle pagine successive.

<sup>129</sup> Si veda *supra*, alla nt. precedente.

<sup>130</sup> Forse – ma è solo una delle ipotesi possibili – in considerazione di un assetto normativo che in specifiche ipotesi avrebbe potuto condurre, se non corretto alla luce del criterio in esame, a una disciplina sommamente contraria all'*aequitas*.

<sup>131</sup> LOVATO, *Studi*, cit., p. 378 nt. 215, ricorda solo Gaio e Paolo, ma è da segnalare come non pochi dei passi annoverati nel «VIR.», I, Berlin, 1894, sv. *'aequissimus'*, c. 296, siano effettivamente tratti da opere ulpiane, ma recano nitide tracce di un richiamo all' *'aequissimum'* che sembra già operato (se il referente non ne ha stravolto la terminologia) dai *prudentes* citati dal giurista di Tiro. Così è ad esempio per la *'sententia'* di Labeone ricordata in (Ulp. 10 *ad ed.*) D. 3.5.3.9 (su cui da ultimo, proprio in riferimento all'impiego di *'aequissimum'*, si veda F. GALLO, *A proposito di 'aeque' in D. 19.1.50: un giudizio con comparazione sottesa*, in «SDHI.», LXVI, 2000, p. 15 s.), per i pareri di Pomponio in (Ulp. 12 *ad ed.*) D. 4.6.28.6 e (Ulp. 32 *ad ed.*) D. 19.2.9.pr., di Papiniano in (Ulp. 13 *ad ed.*) D. 4.8.21.5, di Giuliano in (Ulp. 18 *ad Sab.*) D. 7.1.13.3, (Ulp. 71 *ad ed.*) D. 43.24.7.3 e verosimilmente (Ulp. 20 *ad ed.*) D. 10.3.7.6.

le oltre ottanta attestazioni del nostro sintagma risalgano tutte ad Ulpiano. Le quattro testimonianze provenienti dall'opera in esame costituiscono quindi un caso tutt'altro che isolato, ma rimane da esaminare – e si tratterebbe a mio parere dell'aspetto più interessante e più complesso – se la percentuale di queste ricorrenze in relazione al numero di frammenti escerpiti dalle *disputationes* sia maggiore o minore rispetto a quanto riscontriamo per gli altri lavori di Ulpiano, e soprattutto se nella nostra opera sia isolabile un significato peculiare, non configurabile nella restante produzione, dei richiami a quanto '*aequissimum est*'. In altre parole, trovo che probabilmente la segnalazione del dato numerico meritasse di essere precisata e integrata, e che senz'altro opportuna sarebbe stata una più analitica indagine, tesa ad accertare se la frequenza di simili riferimenti sia da imputare sempre e soltanto a personali atteggiamenti dei vari giuristi<sup>132</sup>, oppure sia in rapporto anche coi generi letterari coltivati – e quindi, in particolare, se sia definibile con precisione un ruolo che l'argomento equitativo era chiamato a svolgere, specificamente, nell'ambito di un'opera modellata<sup>133</sup> sugli schemi della *disputatio* orale, e fortemente influenzata da paradigmi e motivi della retorica.

Si tratta, ancora una volta, di approfondimenti dei quali ho avvertito l'esigenza nella persuasione – forse opinabile, e comunque personale – che una ricognizione condotta troppo dall'alto non consentisse di porre nella debita luce le peculiarità dei *libri disputationum*. Simili spunti di critica e di ulteriori approfondimenti non intendono peraltro oscurare i meriti del libro qui discusso, la sua ricchezza di suggestioni e di quadri interpretativi delineati o almeno evocati, la densità dei più ampi problemi sottesi a vari aspetti dello scritto ulpiano. Semplicemente, ne confermano l'interesse dell'impianto, la sua attitudine a essere nuovo, vivissimo stimolo nella ricerca di un assetto storiograficamente maturo delle ricerche sulle opere degli antichi *prudentes*.

---

<sup>132</sup>) A prescindere quindi dalla tipologia di opera da essi composta.

<sup>133</sup>) Almeno secondo l'idea di fondo, più volte richiamata, che percorre il libro di Lovato.